Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Venerdì, 6 ottobre 1978 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n 597.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1185, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Republica 31 ottobre 1977, n. 1185, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1978, n. 134;

Ritenuta l'opportunità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1185, nel senso che nell'art. 51, per mero errore di trascrizione l'insegnamento di diagnostica e chirurgia endoscopica è stato denominato diagnostica chirurgica endoscopica;

Visti gli atti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1185, citato nella premessa, è rettificato nel senso che nell'art. 51 la denominazione dell'insegnamento complementare di « Diagnostica chirurgica endoscopica » deve intendersi: « Diagnostica e chirurgia endoscopica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1978
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. **598.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università libera di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, n. 626, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, aprovato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trento e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 10 è soppresso e sostituito dal seguente:

Il consiglio di facoltà si compone:

a) del preside;

b) dei professori di ruolo e fuori ruolo;

c) dei professori incaricati stabilizzati;

d) da quattro rappresentanti complessivamente dei professori incaricati non stabilizzati e dagli assistenti di ruolo;

e) da un rappresentante dei contrattisti;

f) da un rappresentante dei titolari di assegni o borse di studio.

Partecipano inoltre alle riunioni del consiglio di facoltà cinque rappresentanti degli studenti, eletti con le modalità previste dalla vigente legislazione nazionale.

Per tutte le questioni attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari e ordinari e alla richiesta di nuovi posti di professori di ruolo, nonché alla persona di professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, il consiglio di facoltà è composto dalle persone di cui ai punti *a)* e *b)*.

Per tutte le questioni relative alla attivazione e al conferimento di incarichi il consiglio di facoltà è composto dalle persone di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)*.

I rappresentanti degli studenti hanno diritto di parola e di proposta sulle materie che ritengono di interesse degli studenti. Sulle loro proposte, il consiglio di facoltà è tenuto a pronunciarsi con deliberazione motivata. Il consiglio di facoltà è convocato e presieduto dal preside di facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1978
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1978, n. **599.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 95 (primo comma) relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche: le scuole di specializzazione in oculistica e in odontoiatria e protesi dentaria mutano rispettivamente la denominazione in « oftalmologia » e in « odontostomatologia ».

La scuola di specializzazione in oculistica di cui all'art. 108 muta la denominazione in quella di « oftalmologia ».

Il terzo comma dell'art. 117, relativo alla scuola di specializzazione di odontoiatria e protesi dentaria, che muta la denominazione in quella di « odontostomatologia », è abrogato e sostituito dal seguente: « La durata dei corsi della scuola è di tre anni non suscettibile di abbreviazione e la frequenza è obbligatoria per l'intero anno accademico.

Le vacanze sono conformi al calendario universitario, con un solo mese completo estivo (agosto) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1978
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 289

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1978, n. **600**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 523, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 523. — La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1978
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1978, n. **601**.

Prelevamento di L. 4.985.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi per l'esercizio 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1978, nel quale sono compresi, appendice n. 1 alla tabella n. 3, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi di cui all'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 4.985.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

Detto ammontare dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al cap. 511 « Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1978 ed iscriversi per la corrispondente somma ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 137. — Imposte, ecc. . . .	L.	65.000.000
Cap. 171. — Spese per liti, arbitraggi, ecc.	»	60.000.000
Cap. 191. — Compra tabacchi greggi, ecc.	»	3.860.000.000
Cap. 271. — Paghe depositi . . .	»	1.000.000.000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1978

PERTINI

MALFATTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1978
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 255

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576)

In calce all'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 28 settembre 1978, è aggiunto il seguente comma:

« Il trasferimento del portafoglio si effettua senza l'assegnazione della riserva premi all'impresa cessionaria, la quale ha diritto di esigere dagli assicurati solamente i premi o le rate di premio che scadono successivamente al trasferimento. Per i contratti di assicurazione diversi da quelli della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti l'impresa cessionaria è surrogata nei crediti degli assicurati verso l'impresa posta in liquidazione coatta per le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso, con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore degli assicurati ».

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tecnolegno, area industriale di Grottaglie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Tecnolegno, area industriale di Grottaglie (Taranto), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tecnolegno, area industriale di Grottaglie (Taranto).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(7760)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Agis, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Agis, con sede in Taranto, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salarie in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Agis, con sede in Taranto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(7759)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria supposte della specialità medicinale denominata « Anartritiche Sam » nella confezione da 6 supposte, della ditta S.A.M. - Officine farmaceutiche Mariani S.r.l., in Voghera. (Decreto di revoca n. 5252/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 24 ottobre 1953 e 25 ottobre 1954, con i quali venne registrata al n. 5136/A la categoria supposte della specialità medicinale denominata « Anartritiche Sam », nella confezione da 6 supposte, a nome della ditta S.A.M. - Officine farmaceutiche Mariani S.r.l., con sede in Voghera (Pavia), via Plana, 52, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte della specialità medicinale denominata « Anartritiche Sam », nella confezione da 6 supposte, registrata al n. 5136/A in data 24 ottobre 1953 e 25 ottobre 1954 a nome della ditta S.A.M. - Officine farmaceutiche Mariani S.r.l., con sede in Voghera (Pavia), via Plana, 52.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7765)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria compresse, nella confezione da 20 compresse, della specialità medicinale denominata « Fenilbutagen », della ditta Farmogal - Laboratorio chimico farmaceutico, in Padova. (Decreto di revoca n. 5243/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 giugno 1955, con il quale venne registrata al n. 9874/A la categoria compresse, nella confezione da 20 compresse, della specialità medicinale denominata « Fenilbutagen », a nome della ditta Farmogal - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Padova, via G. Tempesta, 15, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che la ditta succitata non ha presentato le proprie controdeduzioni in merito;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria compresse, nella confezione da 20 compresse, della specialità medicinale denominata « Fenilbutagen », registrata al n. 9874/A in data 30 giugno 1955, a nome della ditta Farmogal - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Padova, via G. Tempesta, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7768)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1978.

Nomina del commissario liquidatore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata, il quale disposte che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopra citato, di dover provvedere, in particolare, nei confronti dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luciano Giomi, ispettore generale, è nominato commissario liquidatore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 13 settembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7758)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1978.

Aumento del grado alcolico del vino base destinato alla spumantizzazione per la campagna vendemmiale 1978.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 5 del regolamento (CEE) del consiglio n. 2893/74 del 18 novembre 1974, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità;

Considerato lo sfavorevole andamento della corrente campagna vendemmiale;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato, per la corrente campagna vendemmiale, l'aumento del grado alcolico del vino base destinato alla spumantizzazione (cuvée), da effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2893/74.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(7828)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1978.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1978, con il quale sono state indette per il giorno 29 ottobre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sono state altresì costituite la commissione elettorale centrale e la commissione elettorale circoscrizionale;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per la organizzazione della pubblica amministrazione, n. 8311/8/775/12/3 del 14 settembre 1978, concernente la necessità di rinviare al 10 dicembre 1978 le elezioni già fissate per la data sopra citata;

Decreta:

Articolo unico

Le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica sono rinviate al giorno 10 dicembre 1978, dalle ore 8 alle ore 20, presso la sede del Ministero stesso sita in Roma, via XX Settembre n. 97.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 18 settembre 1978

Il Ministro: MORLINO

(7761)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1978.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 24 marzo 1978, con il quale sono state, fra l'altro, indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'agricoltura e dell'alimentazione ed in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, e le stesse sono state fissate per la data del 29 ottobre 1978;

Visto il fonogramma n. 8311 con il quale l'ufficio organizzazione della pubblica amministrazione, nel far presente l'impossibilità di concludere l'iter per l'appro-

vazione delle modifiche al regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed agli organi similari, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, in tempo utile per consentire gli adempimenti preliminari alle elezioni medesime, ha invitato le amministrazioni dello Stato a rinviare al 10 dicembre 1978 la data delle elezioni già fissata per il 29 ottobre 1978;

Ritenuta, pertanto, la necessità di rinviare le elezioni di che trattasi, modificando parzialmente il citato decreto ministeriale 20 marzo 1978;

Decreta:

Sono rinviate al 10 dicembre 1978 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'agricoltura e dell'alimentazione ed in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, già fissate con decreto ministeriale 20 marzo 1978 per il 29 ottobre 1978.

Le elezioni avranno, pertanto, luogo il 10 dicembre 1978 dalle ore 8 alle ore 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 20 settembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(7756)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1978.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1978, con il quale, tra l'altro, sono state indette per il 29 ottobre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto che appare opportuno un breve rinvio delle elezioni predette;

Decreta:

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, già indette per il 29 ottobre 1978, sono rinviate al 10 dicembre 1978.

Roma, addì 25 settembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7806)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1080/77 e n. 1589/77 relativi alla cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi degli istituti scolastici.

Si comunica che con circolare n. 210 del 19 settembre 1978 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono state dettate disposizioni esplicative per l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale concernente la cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi degli istituti scolastici, in attuazione del decreto ministeriale 16 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 21 settembre 1978.

(7777)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ravenna

Con decreto 23 giugno 1978, n. 71352, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 5275 riportato in catasto al comune di Ravenna al foglio 53, mappali 45, 45 ½, 55, 56 e 64.

(7740)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Agrocide 7 dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Agrocide 7 concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna) con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7669)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A/397 del 9 agosto 1978 relativa all'importazione ed esportazione di monete metalliche aventi corso legale.

(7566)

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con le seguenti circolari:

A/398 del 18 agosto 1978 relativa alle operazioni a termine per semi oleosi e relativi olii e farine presso le borse merci di Chicago e Rotterdam.

A/399 del 25 agosto 1978 relativa alle operazioni a termine su olii da semi o da frutti oleosi greggi presso le borse merci di Chicago e Rotterdam.

(7670)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 3 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	821,95	821,95	821,90	821,95	821,90	821,95	822,05	821,95	821,95	821,95
Dollaro canadese	689,65	689,65	689 —	689,65	689,65	689,65	689,55	689,65	689,65	689,65
Franco svizzero	518,60	518,60	518 —	518,60	518,22	518,60	518 —	518,60	518,60	518,60
Corona danese	154,07	154,07	154,20	154,07	154,05	154,07	154,08	154,07	154,07	154,05
Corona norvegese	161,01	161,01	161 —	161,01	160,90	161,01	160,95	161,01	161,01	161 —
Corona svedese	187,04	187,04	186,90	187,04	187 —	187,04	187,05	187,04	187,04	187 —
Fiorino olandese	393,49	393,49	393,70	393,49	393,65	393,40	393,59	393,49	393,49	393,45
Franco belga	27,076	27,076	27,08	27,076	27,07	27,07	27,0750	27,076	27,076	27,07
Franco francese	190 —	190 —	190 —	190 —	189,77	190 —	189,95	190 —	190 —	190 —
Lira sterlina	1618,40	1618,40	1617 —	1618,40	1617,66	1618,40	1618 —	1618,40	1618,40	1618,40
Marco germanico	426,69	426,69	426,50	426,69	426,52	426,69	426,64	426,69	426,69	426,69
Scellino austriaco	58,826	58,826	58,85	58,826	58,87	58,92	58,83	58,826	58,826	58,82
Escudo portoghese	18 —	18 —	18,10	18 —	18,18	18 —	18,15	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	11,458	11,458	11,46	11,458	11,45	11,45	11,46	11,458	11,458	11,45
Yen giapponese	4,361	4,361	4,3656	4,361	4,35	4,36	4,36	4,361	4,361	4,36

Media dei titoli del 3 ottobre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,625
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,500
» 5 % (Ricostruzione)	98,500
» 5 % (Città di Trieste)	98,225
» 5 % (Beni esteri)	98,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,900
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	79,950
» 6 % » » 1970-85	79,300
» 6 % » » 1971-86	77,625
» 6 % » » 1972-87	75,800
» 9 % » » 1975-90	84,225
» 9 % » » 1976-91	84,375
» 10 % » » 1977-92	89,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,650

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,450
» » » » 1-10-1979	101,400
» » » » 1- 1-1978/80	100,675
» » » » 1- 3-1978/80	100,675
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,025
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,675
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,100
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,075
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,175
» » » 10 % 1- 1-1981	95,200
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,625
» » » 12 % 1- 4-1982	98,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 ottobre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	822 —
Dollaro canadese	689,60
Franco svizzero	518,30
Corona danese	154,075
Corona norvegese	160,98
Corona svedese	187,045
Fiorino olandese	393,54
Franco belga	27,075
Franco francese	189,975
Lira sterlina	1618,20
Marco germanico	426,665
Scellino austriaco	58,828
Escudo portoghese	18,075
Peseta spagnola	11,459
Yen giapponese	4,361

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 10 % - 1997 denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti ».

Si rende noto che il giorno 2 novembre 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 49 serie non ancora ammortizzate, del prestito redimibile 10% - 1997 denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti », emesso in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 964 e decreto ministeriale 11 novembre 1976.

Il successivo giorno 3, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di una serie.

I titoli appartenenti alla serie sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1979.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7780)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie.

L'AVVOCATO GENERALE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il proprio decreto 21 febbraio 1978 di indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il proprio decreto 30 marzo 1978, con cui la data di dette elezioni era stata differita al giorno 29 ottobre 1978;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio dell'organizzazione della pubblica amministrazione, n. 8311/8/775/12/3 del 15 settembre 1978;

Ritenuto che per le ragioni rappresentate dalla Presidenza del Consiglio è opportuno differire lo svolgimento delle elezioni alla data indicata nel richiamato fonogramma;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto 30 marzo 1978 sopra richiamato, la data delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato è differita al giorno 10 dicembre 1978.

Roma, addì 26 settembre 1978

L'avvocato generale f.f.: Di Ciommo

(7781)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio provinciale di terreni in comune di Bondone

Con deliberazione 30 giugno 1978, n. 5747, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le neocostituite particelle fondiarie 3617/3, 3617/4 e 3617/5 in partita tavolare 581 comune catastale di Bondone dal demanio al patrimonio provinciale.

(7741)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a venti posti di operaio in prova nel ruolo del personale operaio della guardia di finanza

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Viste le leggi 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle norme sullo stato giuridico dei salariati della Stato e 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, n. 1078, recante norme sul riordinamento delle categorie degli operi delle amministrazioni dello Stato e n. 1079, relativo ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro 38 Finanze, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 14 ottobre 1971, relativo alla determinazione delle nuove piante organiche degli operai del Ministero delle finanze;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati alle varie categorie di invalidi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1977 che autorizza, fra l'altro, a bandire un concorso a venti posti di operaio, resisi disponibili per l'anno 1976 nel ruolo del personale operaio della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a venti posti di operaio in prova nel ruolo del personale operaio della guardia di finanza, per le qualifiche professionali ed il numero di posti qui di seguito indicati:

un posto di operaio specializzato, con la qualifica di mestiere di congegnatore di precisione, con sede di servizio presso l'officina navale di Genova;

un posto di operaio specializzato, con la qualifica di mestiere di saldatore elettrico ed autogenista, con sede di servizio presso l'officina navale di Genova;

un posto di operaio specializzato, con la qualifica di mestiere calafato da mazzuola in ferro ed in legno, con sede di servizio presso l'officina navale di Livorno;

un posto di operaio specializzato, con la qualifica di mestiere di congegnatore di precisione, con sede di servizio presso l'officina navale di Civitavecchia (Roma);

un posto di operaio specializzato, con la qualifica di mestiere di calafato da mazzuola in ferro ed in legno, con sede di servizio presso l'officina navale di Civitavecchia (Roma);

un posto di operaio specializzato, con la qualifica di mestiere di saldatore elettrico ed autogenista, con sede di servizio presso l'officina navale di Napoli;

un posto di operaio specializzato, con la qualifica di mestiere di saldatore elettrico ed autogenista, con sede di servizio presso l'officina navale di Messina;

un posto di operaio specializzato, con la qualifica di mestiere di congegnatore di precisione, con sede di servizio presso l'officina navale di Bari;

un posto di operaio specializzato, con la qualifica di mestiere di elettromeccanico, con sede di servizio presso l'officina navale di Bari;

un posto di operaio specializzato, con la qualifica di mestiere di cuoco, con sede di servizio presso l'Accademia di Roma;

due posti di operaio qualificato, con la qualifica di mestiere di fabbro fucinatore e forgiatore, con sede di servizio presso l'officina navale di Genova;

un posto di operaio qualificato, con la qualifica di mestiere di elettromeccanico, con sede di servizio presso l'officina navale di Nobiallo (Como);

un posto di operaio qualificato, con la qualifica di mestiere di fabbro fucinatore, con sede di servizio presso l'officina navale di Civitavecchia (Roma);

un posto di operaio qualificato, con la qualifica di mestiere di meccanico, con sede di servizio presso l'officina navale di Napoli;

due posti di operaio qualificato, con la qualifica di mestiere di cameriere, con sede di servizio presso la scuola sottufficiali del Lido di Ostia;

tre posti di operaio comune, con la qualifica di mestiere di famiglio, con sede di servizio presso l'Accademia di Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono:

a) aver conseguito la licenza elementare;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) essere in godimento dei diritti politici;

e) essere in possesso della buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con regio decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, sottoscritte dagli aspiranti (allegato *A*, *B* e *C*) ed indirizzate al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo - Roma, debbono essere direttamente presentate o pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare il possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 2 del presente decreto, i titoli che attestano il diritto all'elevazione o all'esenzione del limite massimo di età, il domicilio o il recapito, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni e debbono allegare, in originale o in copia autenticata:

a) qualsiasi titolo, diploma o attestato che possa formare oggetto di valutazione;

b) i titoli di preferenza previsti dall'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni ed integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Dalle domande dovrà risultare altresì il mestiere per cui gli aspiranti intendono concorrere. La partecipazione al concorso è ammessa relativamente ad un solo mestiere e per una sola sede.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti dello Stato e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano le indicazioni di cui agli articoli precedenti, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate negli schemi allegati al presente decreto.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Ministro delle finanze; alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per ognuno dei mestieri nei quali si svolgono le prove.

Art. 6.

I candidati ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio specializzato o qualificato saranno sottoposti ad una prova di arte o esperimento pratico.

Le modalità di svolgimento delle anzidette prove, che avranno luogo in una sede che la commissione stabilirà, saranno comunicate ai candidati unitamente alla comunicazione dell'ammissione al concorso.

I candidati devono presentarsi alle prove muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, con firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Ciascuna prova d'arte o esperimento pratico sarà eseguita sotto la vigilanza diretta della commissione, la quale esprimerà, in apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno di essi un punteggio di merito, espresso in ventesimi, in base alle capacità, all'attitudine ed al rendimento e formando fra di essi una graduatoria.

Sono dichiarati idonei gli aspiranti che abbiano conseguito un punteggio non inferiore ai 14/20.

Per la nomina ad operaio comune il concorso si effettua mediante valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3. All'uopo la commissione determinerà i criteri di valutazione dei titoli ed esprimerà il giudizio, mediante punteggio, sui titoli medesimi.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione che sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Detta commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

Per sottoporsi alla visita medica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei documenti di riconoscimento di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) titolo di studio: diploma originale della licenza elementare o copia dello stesso autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcune delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro. Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) i titoli dichiarati nella domanda che attestano il diritto all'elevazione o all'esenzione del limite massimo di età.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai punti 1) e 6), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei per ciascuna qualifica di mestiere e relativa sede sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi e quelle dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 26 del decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori del concorso, in possesso di tutti i requisiti richiesti, saranno nominati in prova per il periodo di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai saranno nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto del lavoro con decreto motivato.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto all'atto della nomina il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1978
Registro n. 35 *Finanze, foglio n.* 72

ALLEGATO *A*

(Modello della domanda, su carta bollata, da inviare nel termine fissato dall'art. 3 del presente bando)

Al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . . residente in . . . . c.a.p. . . (prov. . . . .) via . . . . . . n. . . presa visione del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 ottobre 1978 chiede di essere ammesso al concorso per un posto di operaio . . . . con la qualifica di mestiere di . . . . presso la sede dell'officina navale di . . . .

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . (prov. . . .) il . . . .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .,

4) non ha riportato condanne penali;

5) è in possesso del titolo di studio della . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'articolo 2 del bando perchè . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Data, ...

Firma .

Indirizzo (presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni) . . . .

(Visto per la legalizzazione della firma . . . .).

(La firma deve essere autenticata da « una delle autorità indicate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ». Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono).

ALLEGATO *B*

(Modello della domanda, su carta bollata, da inviare, per via gerarchica, entro il termine fissato dall'art. 3 del presente bando, dagli aspiranti già operai dello Stato)

Al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . il . . . . . . in atto operaio di ruolo nella categoria degli operai . . . . . alle dipendenze del comando di . . . . e residente in . . . . (prov. . . . .) via . . . . . n. . ., preso visione del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 ottobre 1978 chiede di essere ammesso al concorso per n. . . posto di operaio con la qualifica di mestiere di . . . . . . presso l'officina navale di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . .

Indirizzo (presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni) . . . .

Timbro del comando

Visto si autentica la firma del signor . . . . . .
operaio di ruolo di . . . . . . categoria . . .

La presente domanda, presentata il . . . . . viene trasmessa il . . . . al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza.

Firma del comandante del Corpo

. . . .

ALLEGATO *C*

(Modello della domanda, su carta bollata,
da inviare nel termine fissato dall'art. 3
del presente bando)

Al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . . residente in . . . .
c.a.p. . . (prov. . . . .) via . . . . . . n. . .
presa visione del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 ottobre 1978 chiede di essere ammesso al concorso per un posto di operaio . . . . con la qualifica di mestiere di . . . . . . presso . . . . . .

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . (prov. . . .) il . . . .;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .;
4) non ha riportato condanne penali;
5) è in possesso del titolo di studio della . . . .;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . .;
7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'articolo 2 del bando perchè . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Data, .

Firma .

Indirizzo (presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni) . . .

(Visto per la legalizzazione della firma . .).

(La firma deve essere autenticata da «una delle autorità indicate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15». Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono).

(7848)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a quindici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 847, che approva i programmi e le modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 577, la legge 15 dicembre 1967, n. 1262 e la legge 2 aprile 1968, n. 487, concernenti modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali della Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, concernente la istituzione del corso istruzionale per i candidati vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1974, registro n. 21 Difesa, foglio n. 179;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a quindici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso in seguito a loro domanda:

1) gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti;

2) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali, in *servizio permanente, dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che* siano in possesso del diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, del diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica e moderna della Scuola europea, del diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° *ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale* e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota.

Per poter partecipare al concorso, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e 38 anni alla data del presente decreto.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile.

I limiti di età di cui al presente articolo sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare la autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

grado, cognome e nome;

il possesso della cittadinanza italiana;

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione militare nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando, eventualmente, il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive, eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prescritta visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date stabilite, per mancato arrivo in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando del Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) titolo di studio posseduto, in originale o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Qualora dai suddetti documenti non risultassero i voti conseguiti, i candidati dovranno altresì allegare in originale o copia autentica un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale dovrà risultare:

il voto conseguito nell'esame di laurea se trattasi di diploma di laurea;

le votazioni riportate nelle singole materie se trattasi di diploma di istituto medio o titolo di studio inferiore;

b) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande prodotte dopo il termine stabilito. Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà di ufficio a corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali subalterni, o copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali, e della copia dei documenti caratteristici degli ultimi due anni.

Per i militari in servizio verrà inoltre richiesto ai comandi competenti un rapporto informativo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e da quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti, normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere.

Art. 6.

Le prove di esame sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame orale di cultura professionale.

I candidati che per qualunque causa non si presentino alla visita medica o ad una delle prove di esame nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari, e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

La prova scritta di esame avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 9 gennaio 1979, alle ore 8, aula «C».

I candidati, prima dell'inizio degli esami, saranno sottoposti, a cura del Ministero, ad una visita psico-fisiologica intesa ad accertare che essi siano ancora in possesso dei requisiti necessari all'esercizio del voto in qualità di pilota militare.

Coloro che siano riconosciuti, anche temporaneamente, non idonei al volo non verranno ammessi agli esami.

Contro l'esito della predetta visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita ed agli esami muniti di documento di identità personale.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta, nella sede e nel giorno sopraindicato, muniti di documento di identità personale.

Art. 7.

Alla prova scritta di esame di cui al precedente art. 6 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punteggio non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti personali e di volo, in base alla media aritmetica dei punteggi parziali, ottenuti nella valutazione:

a) dell'attività di volo svolta dal candidato dalla data del primo volo su velivoli dell'Aeronautica militare alla data di scadenza del concorso;

b) delle qualificazioni complessive annuali risultanti dai fogli caratteristici personali relative agli ultimi due anni di servizio prestato nell'Aeronautica militare; qualora manchino le qualificazioni complessive, la commissione prenderà in considerazione i giudizi espressi nei rapporti informativi;

c) del grado di addestramento del candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 12/20. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 12/20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo ed alla media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui al n. 1) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità;

b) se trattasi di candidati di cui al n. 2) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero per i celibi o stato di famiglia per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

I vincitori dovranno, altresì, presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso quei candidati che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sarà conferita, nel limite dei posti indicati all'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 7.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 11.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso d'istruzione, della durata di mesi tre.

Art. 12.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà nuovamente determinata in base al punteggio risultante dalla somma dei 3/4 del voto espresso in ventesimi riportato nella graduatoria del concorso e di 1/4 del voto espresso in ventesimi riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 11.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1978

Il Ministro: Ruffini

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1978
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 341

Allegato 1

PROGRAMMI E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALE DELL'ARMA AERONAUTICA.

Le prove di esame del concorso consisteranno nello svolgimento di una prova scritta su un tema di cultura generale ed in una prova orale di cultura professionale.

L'esame scritto su un tema di cultura generale consisterà in un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali, politiche e geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

L'esame orale di cultura professionale verterà sulle seguenti materie, secondo i programmi appresso specificati: cultura militare aeronautica, aerotecnica, armamento, navigazione aerea e propulsione aerea.

Cultura militare aeronautica

Storia dell'Aeronautica

1) Dalle leggende mitologiche ai primi tentativi col più pesante.

I miti di Bellerofonte, Pegaso, Dedalo ed Icaro, «il precursore» Leonardo da Vinci.

Primi voli col più leggero, primi aeronauti, primi tentativi di impiego militare.

Il trionfale cammino del più leggero: primi dirigibili. Creazione della 1ª Sezione aeronautica italiana.

Studi e tentativi col più pesante dell'aria del secolo XIX: Sir George Cayley, Henson e Stringfellow, Pènaud, Forlanini, Ader, Lilienthal.

2) Il trionfale progresso del più pesante in pace ed in guerra.

1903-1912. L'epoca eroica dei pionieri col più pesante. Impiego dell'Aviazione nella guerra di Libia e nelle due guerre balcaniche.

La Grande guerra: graduale evoluzione nell'impiego dei mezzi aerei sui fronti occidentali, italiano, orientale.

Tipi di aerei da caccia, da ricognizione e da bombardamento più comuni delle due parti e caratteristiche di essi.

Teorie d'impiego del dopoguerra: Douhet, Rougeron, De Severski, Mecozzi. Le grandi trasvolate oceaniche, singole, collettive.

Le alte velocità e le alte quote: particolare contributo dell'Italia.

Le varie Aeronautiche alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Cenni sulle operazioni aeree in Polonia, Norvegia e sulla battaglia aerea d'Inghilterra. Le operazioni italiane.

L'attacco giapponese e l'entrata in guerra degli U.S.A. Cenni sulla battaglia dell'Atlantico e le operazioni aeree strategiche contro la Germania ed il Giappone.

3) Prospettive per il futuro.

Sviluppo aviatorio dopo la seconda guerra mondiale. Cenni sulle prime realizzazioni astronautiche.

Regolamenti militari

Regolamento di disciplina, fondamento delle istituzioni militari. Doveri militari. Militari in particolare destinazione o assenti dal servizio. Ricompense. Distinzioni onorifiche, onorificenze. Punizioni disciplinari.

Servizio di presidio, territoriali e di aeroporto. Il presidio ed il distaccamento. Gli aeroporti, la loro classificazione e le circoscrizioni aeroportuali. I servizi generali e di presidio ed i servizi vari di aeroporto. I servizi interni di reparto.

Regolamento sulle bandiere, le insegne, gli onori, le visite, le precedenze, le riviste e le parate.

Regolamento sull'uniforme. Varie specie di uniformi degli ufficiali e loro uso. Cenni sui particolari che distinguono le uniformi degli ufficiali delle varie Armi, Corpi e specialità. Varie specie di uniformi dei sottufficiali e dei militari di truppa e loro uso. Uso dell'uniforme da parte degli ufficiali in congedo.

Istruzioni per i documenti caratteristici. Cenni sui documenti caratteristici e norme principali sulla loro compilazione. Stati di servizio.

Regolamento sulle licenze. Tipi di licenza e norme per la loro concessione.

Commento ed illustrazione della direttiva SMA21/AS.

Costituzione e funzionamento di un comando. I servizi postali, di protocollo, di archivio, di copisteria e loro funzionamento.

Codice penale militare. Definizione di diritto e diritto penale militare. Fonti del diritto penale militare. Carattere della legge penale militare. Cenni di procedura penale militare. Il codice penale militare con richiamo ai principali reati.

Organica e ordinamento dell'Aeronautica militare

Generalità dell'organica. Organica del personale (aspetti quantitativi e qualitativi). Organica del materiale, dell'ambiente naturale, dell'ambiente istituzionale.

Generalità dell'ordinamento. L'organizzazione centrale, periferica, operativa, addestrativa, delle telecomunicazioni, del rifornimento, della manutenzione. La difesa aerea del territorio. Cenni sull'organizzazione della NATO.

AEROTECNICA

1) Elementi di aerodinamica applicata al volo.

Fenomeni aerodinamici connessi al volo.

Profili alari dei moderni velivoli, forma e caratteristiche relative.

Principio di Bernouilli.

Portanza, resistenza, momento ed efficienza aerodinamica.

Fenomeno dello stallo.

Fenomeni di compressibilità; numero di Mach, numero di Mach critico.

Onde d'urto e relativi effetti sulle caratteristiche aerodinamiche del velivolo.

Polare del velivolo ai diversi numeri di Mach; relativi punti caratteristici.

Equilibrio dei velivoli; effetto degli organi di stabilità e di controllo.

Ipersostentazione e frenamento aerodinamico.

Cenni sull'aerodinamica degli elicotteri.

2) Elementi di meccanica applicata al volo.

Baricentro del velivolo e sua escursione.

Forze agenti sul velivolo nelle diverse fasi di volo e nelle evoluzioni: decollo, volo in salita, volo orizzontale uniforme, virata, volo in discesa con e senza forza di propulsione - atterraggio.

Fattore di carico.

Inviluppo di manovra - limitazioni d'impiego.

Cenni sui fenomeni aeroelastici; inversioni dei comandi.

Potenza disponibile e potenza necessaria al volo; velocità di salita; quota di tangenza teorica e pratica.

Autonomia chilometrica, oraria e specifica.

3) Elementi costruttivi dei velivoli e relativi impianti.

L'ala: forma in pianta; angoli di calattamento, di svergolamento; dietro longitudinale e trasversale.

Ali a freccia.

Elementi della struttura alare.

Fusoliera; organi di stabilità e di controllo; organi di atterramento: cenni sulle varie realizzazioni costruttive e relativi materiali impiegati.

Impianti di bordo: combustibile, oleodinamico, elettrico, pressurizzazione e condizionamento, alimentazione ossigeno gassoso e liquido, antighiaccio.

Dispositivi manuali ed automatici di salvataggio.

Cenni sulle prove di volo e sulla sicurezza del volo.

ARMAMENTO

Armi di bordo.
Munizionamento di lancio e di caduta.
Rose di tiro.
Bombardamento.
Curve di caccia.
Collimatori fissi ed elettronici.
Proiettili razzo e missili.

Armi di **bordo.**

Classificazione - Requisiti di un'arma di bordo - Armi di bordo in uso - Inconvenienti - Limitazioni delle durate di raffica.

Munizionamento di lancio.

Generalità - Parti che compongono una cartuccia - Caratteristiche dei proiettili - Efficacia delle munizioni - Tavole di tiro.

Munizionamento di caduta.

Classificazione - Parti che compongono una bomba - Caratteristiche dei vari tipi di bombe in uso - Efficacia delle munizioni di caduta - Tavola di tiro.

Rose di tiro.

Dispersione del tiro.

Bombardamento.

Problemi relativi - Cenni sul bombardamento in picchiata - Alto e basso angolo - Bombardamento LABS - Bombardamento LADD e LEVEL.

Curve di caccia.

Tiro di sbarramento - Caratteristiche sulle curve di caccia - Fattori di limitazioni.

Collimatore fisso.

Introduzione - Requisiti dei collimatori a riflessione - Collimatore fisso - Impiego.

Collimatore elettronico.

Cenni sul funzionamento ed impiego.

Proiettili razzo.

Principio di funzionamento - Classificazione - Parti che compongono un razzo - Cariche cave - Tavole di tiro.

Missili.

Descrizione, caratteristiche ed impiego dei missili GAR-8 e Nike-Hercules.

NAVIGAZIONE AEREA

Generalità e sistemi di navigazione

1) Caratteristiche delle carte nautiche impiegate dall'Aeronautica militare.

Mercatore - Mercatore inversa - Mercatore transversa-Lambert - Reticolato Georef - Reticolato UTM.

2) Strumenti di bordo.

Principio ed impiego degli strumenti a capsula (Altimetro - Indicatore di velocità - Variometro) - Principio ed impiego degli strumenti giroscopici (Indicatore di virata - Orizzonte - Bussola giromagnetica).

3) Sistemi radioelettrici di navigazione impiegati dall'Aeronautica militare.

Principio ed impiego: DF-ADF-TACAN-VOR-ILS-GCA.

4) Sistemi autonomi di navigazione impiegati dall'Aeronautica militare.

Il PHI (dati aria - DOPPLER - Inerziale) - Coordinate piattaforma - Impiego.

5) Problemi di impiego ed operativi.

Pianificazione di una missione (Generica - Ad alta quota - A bassa quota - Fotografica) - Controllo dell'orario di arrivo - Procedimenti di ricerca - Raggio di azione.

Assistenza al volo

1) Cenni sull'ICAO.

Compiti e scopi - Normativa (annessi e documenti vari).

2) Organizzazione nazionale di assistenza al volo.

Compiti e scopi dell'ITAV - Servizi assicurati (Servizio di informazioni aeronautiche - Servizio delle telecomunicazioni aeronautiche - Servizi della circolazione aerea - Servizio della meteorologia aeronautica).

3) Pubblicazioni di assistenza al volo.

AIP - Pubblicazione di informazioni aeronautiche - FLIP - Cartine di procedura.

4) Suddivisione dello spazio aereo.

Spazio aereo inferiore e superiore - TMA-ADR-AWI-CTR/APP-CTR/TWR.

5) Normativa.

Regole generali di volo - VFR (VFR speciale-CFR) - IFR-OCL - Piano di volo.

Meteorologia sinottica ed operativa

Letture delle carte meteo ai fini della pianificazione del volo - Fenomeni connessi ai fronti ed interessanti la navigazione - Corrente a getto.

Elementi di radio e radar tecnica

Classificazione delle radioonde - Caratteristiche di propagazione delle radioonde - Diagrammi di irradiazione e di ricezione - Principio del radar.

PROPULSIONE AEREA

1) Motori per aerei.

Motoeliche, turboeliche, turbogetti, turbogetti speciali, autoreattori, endoreattori: cicli di funzionamento, schemi costruttivi, tecnologia dei vari organi che li compongono.

2) Motori alternativi, funzionamento e limitazione d'impiego.

Motori alternativi senza e con il compressore: funzionamento, potenza, rendimento e consumo specifico nelle diverse condizioni d'impiego, curve caratteristiche relative.
Limitazioni d'impiego.

3) Motori a getto, funzionamento e limitazioni d'impiego.

Motori a getto: funzionamento, spinte, potenza propulsiva, rendimento termico, propulsivo e globale, consumi specifici nelle diverse condizioni d'impiego, curve caratteristiche relative.
Influenza dei parametri fondamentali sulle prestazioni dei turbogetti.
Prese d'aria, compressori, camere di combustione, turbine.
Postcombustori ed altri sistemi per aumentare la spinta; prestazioni relative.
Limitazioni d'impiego dei turbogetti.

4) Strumenti di controllo.

Strumenti per il controllo dei motori alternativi.
Strumenti per il controllo dei turbogetti.

5) Carburanti e propellenti.

Carburanti per turbogetti.
Carburanti, numero di ottano.
Cenni sulle prove al banco ed in volo dei motori aeronautici.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA E DI QUELLA ORALE

Il tema della prova scritta è formulato dalla commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, nello stesso giorno in cui deve aver luogo la prova stessa.

La commissione prepara tre temi. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario.

All'ora stabilita, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei plichi contenenti i temi e fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Per lo svolgimento del tema sono assegnate sei ore.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le pubblicazioni eventualmente consentite dalla commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome e nome; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione anche nel giudicare i singoli lavori, si redige un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nella prova orale, della durata di quaranta minuti, la commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . residente a (1) . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . n. . . codice avviamento postale n. . . . . . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a quindici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 ottobre 1978.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'università o istituto superiore di . . . . . ., via . . . . . . n. . . . nell'anno . . . . con la votazione di . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Allego i seguenti documenti:

1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, grado, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia originaria od acquisita non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data dei provvedimenti e l'autorità giudiziaria che li ha emanati.

(5) Precisare il grado rivestito, il possesso del brevetto militare di pilota, il periodo di servizio prestato in qualità di ufficiale o sottufficiale pilota. Precisare anche se l'aspirante sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(6) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

(7752)

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1976-77.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo *naviganti normale*, e di sedici allievi in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1976-77, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1976, registro n. 8 Difesa aeronautica, foglio n. 21;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1976, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 10 Difesa aeronautica, foglio n. 298;

Visto il decreto ministeriale in data 10 agosto 1976, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1976, registro n. 31 Difesa aeronautica, foglio 262;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati ed i titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1976-77:

N.	Candidato		Punti
1.	Sfarra Paolo (Nunziatella)	punti	36,909
2.	Zulini Mario	»	35,763
3	Miazzo Franco	»	35,636
4.	Colomban Fabio	»	35,484
5.	Noto Francesco	»	35,000
6.	Paino D'Urzo Michele	»	34,818
7	Sabbatini Carlo	»	34,709
8.	Toscani Giampiero	»	34,545
9.	De Gesu Gianfranco	»	34,454
10.	Bortolot Gianpietro	»	34,181
11.	Quattrociocchi Roberto	»	34,090
12.	Sacchi Vieri	»	33,866
13.	Bortolot Mario	»	33,793
14.	De Ponti Giacomo	»	33,666
15.	Pizzicaroli Marco (nato il 19 settembre 1957)	»	33,533
16.	Manzoni Paolo (nato il 17 ottobre 1957)	»	33,533
17	Ferrante Diego	»	33,000
18	Longhini Mario (Nunziatella)	»	32,733
19.	Milani Antonino	»	32,272
20	Calisti Gianfranco	»	31,823
21.	Pizzorni Giorgio	»	31,636
22	Borelli Tiziano	»	31,466
23.	Donati Riccardo (nato il 22 giugno 1957)	»	31,000
24	Nordio Roberto (nato il 16 marzo 1958)	»	31,000
25.	Franzetti Paolo	»	30,709
26.	Cinti Filiberto	»	30,600
27.	Ellero Arnaldo	»	30,545
28	Mazzaferro Mauro	»	30,466
29	Miozzo Flavio	»	30,447
30.	Caciolo Alberto	»	30,405
31.	Casamatti Alberto	»	30,375
32.	Mugnai Pier Paolo	»	30,351
33.	De Marchi Italo Maria	»	30,266
34	Atzeni Marco	»	30,181
35	Fraccola Claudio	»	30,109
36.	Colombini Enrico	»	29,666
37.	Mariani Carlo (nato il 18 marzo 1957)	»	29,381
38.	Turco Luigi (nato il 1° aprile 1957)	»	29,381
39.	Scagliarini Ettore	»	29,363
40.	Longo Paolo	»	29,272
41.	Calzolaro Giovanni Battista Ennio (nato il 3 giugno 1956)	»	29,266
42.	Manganiello Antonio (nato il 4 gennaio 1958)	»	29,266
43.	Fatelli Donato	»	29,200
44.	D'Anna Francesco	punti	29,181
45.	Pennacchio Enzo (nato il 29 marzo 1955)	»	29,090
46.	La Rocca Aldo (nato il 19 settembre 1955)	»	29,090
47.	Zipoli Andrea	»	29,000
48.	Giontella Fabrizio	»	28,909
49.	Oddone Italo	»	28,890
50.	Palumbo Giovanni	»	28,763
51.	Rainoldi Fabio	»	28,738
52.	D'Antrassi Giovanni Battista	»	28,672
53.	Puzone Dario	»	28,569
54.	Rodocanachi Antonio	»	28,509
55.	Domenici Antonio	»	28,490
56.	Dordoni Alberto	»	28,460
57.	Sorbi Armando	»	28,436
58.	Tenti Giuseppe	»	28,405
59.	D'Onofrio Arcangelo	»	28,363
60.	Torda Massimo	»	28,272
61.	Russo Ruggiero	»	28,266
62.	Raganato Ruggero	»	28,260
63	Consolo Carlo	»	28,247
64.	Cavallotti Enrico	»	28,205
65.	Coccoli Alberto	»	28,054
66.	Poli Alberto	»	28,023
67.	Gresta Alessandro	»	27,975
68.	Federici Ighli	»	27,866
69.	Perrone Vito	»	27,823
70.	Bruno Nicola	»	27,800
71.	Bridda Ivano	»	27,781
72.	Scarpolini Rosario	»	27,738
73.	Bigoni Riccardo	»	27,678
74.	Cigna Alessandro	»	27,672
75.	Landi Fabio	»	27,647
76.	Ferrante Gaetano	»	27,545
77.	Dell'Anna Raffaele	»	27,520
78.	Giancotti Fernando	»	27,169
79	Sforna Massimo	»	27,042
80.	Rossi Paolo	»	27,018
81.	Giananti Vladimiro	»	26,981
82.	Mantegazza Gianni	»	26,690
83.	Punzo Giorgio	»	26,636
84.	Bartolini Riccardo	»	26,600
85.	Gentilini Giorgio	»	26,533
86.	Tomassetti Giacomino	»	26,454
87.	Beritognolo Resbo (nato il 6 marzo 1956)	»	26,363
88.	Marinelli Stefano (nato il 26 dicembre 1956)	»	26,363
89.	Palladino Michelangelo	»	26,272
90.	Santarelli Maurizio	»	26,200
91.	Bisogni Maurizio	»	26,133
92.	Filippi Giacomo (nato il 25 agosto 1957)	»	26,066
93.	Pettine Giandomenico (nato il 12 maggio 1958)	»	26,066
94.	Ronchey Alessandro	»	26,000
95.	Passini Michele	»	25,933
96.	Olimpieri Massimo	»	25,909
97.	Mazzoni Giorgio	»	25,884
98.	Cobianchi Sandro	»	25,818
99.	Maggioni Vezio	»	25,793
100.	Colombo Carlo	»	25,763
101.	D'Angelo Roberto	»	25,727
102.	Medda Paolo	»	25,702
103.	Ampleati Adriano	»	25,520
104.	Bellatalla Giulio Maria Alessandro	»	25,466
105.	Monaldi Paolo	»	25,423
106.	Mariotti Stefano	»	25,381
107.	Petri Roberto	»	25,338
108.	Inguscio Donato Antonio	»	25,314
109.	Orlando Francesco	»	25,272
110.	Pisi Romano	»	25,266
111.	Russo Domenico	»	25,247
112.	Candia Fedele	»	25,090
113.	Pezzolesi Roberto	»	25,000
114.	Forliano Leonardo	»	24,933
115.	Agrò Alfredo	»	24,884
116.	Mischiati Emilio	»	24,863
117.	Lengua Vittorio	»	24,763
118.	Berti Luca Maria	»	24,714
119.	Veneranda Claudio	»	24,690
120.	Mazzero Sergio	»	24,666
121.	Cantoni Alberto	»	24,600
122.	Cacciatore Alfonso	»	24,556
123.	Perticaroli Stefano	»	24,545
124.	Cattaneo Luigi	»	24,454
125.	Vogrig Fabiano	»	24,429
126.	Faranda Alessandro	»	24,423

127. Alessio Giorgio . . . punti 24,363
128. Berti Sergio . . » 24,290
129. Forcato Vittorio . » 24,223
130. De Valeri Angelo . » 24,133
131. Spagnoli Silvano . » 24,090

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di sedici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1976-77:

1. Astolfi Maurizio . punti 35,309
2. Cattaneo Gianluigi » 35,114
3. Noto Francesco » 35,000
4. Annunziata Guido (Nunziatella) » 33,236
5. Proietti Colonna Massimo » 32,800
6. Delle Chiaie Stefano » 31,963
7. Comenale Pinto Salvatore (Nunziatella) » 31,933
8. Pannunzio Luigi » 31,090
9. De Maio Placido . » 30,181
10. Rasile Gianni (Nunziatella) » 29,400
11. Scagliarini Ettore » 29,363
12. Lombardi Luigi » 29,223
13. Bordo Roberto » 29,181
14. Pennacchio Enzo . » 29,090
15. Cuciniello Renato (nato il 23 agosto 1957) . » 29,000
16. De Feo Antonio (nato il 10 marzo 1958) . » 29,000
17. Pappagallo Giuseppe » 28,805
18. Palumbo Giovanni » 28,763
19. Coccoli Alberto » 28,054
20. Bridda Ivano » 27,781
21. Mazzero Sergio » 24,666
22. Santangelo Roberto » 24,400

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1978
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 257

(7484)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Palma di Montechiaro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 61 del 20 gennaio 1977, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nel comune di Palma di Montechiaro;

Visto il decreto dell'assessore regionale per la sanità n. 18218 del 13 marzo 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso, nonchè del decreto del predetto assessore n. 18822 del 12 luglio 1978, con il quale è stato provveduto alla sostituzione di due membri della commissione medesima;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Cutaia Filippo . . punti 53,32 su 100
2. Guastella Salvatore . . . . . . » 50,82 »
3. Galbo Giuseppe Antonio . . . » 50,40 »
4. Quattrone Ferdinando . . . . . . punti 46,00 su 100
5. Maniaci Mario . . . . » 44,40 »
6. Battista Giovanni . . . . » 44,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Palma di Montechiaro.

Agrigento, addì 19 settembre 1978

Il veterinario provinciale reggente: MANISCALCO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1178, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Palma di Montechiaro;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione del vincitore del concorso medesimo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

Il dott. Cutaia Filippo è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Palma di Montechiaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Palma di Montechiaro.

Agrigento, addì 19 settembre 1978

Il veterinario provinciale reggente: MANISCALCO

(7747)

OSPEDALE « C. BELLI » DI MACERATA FELTRIA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi (riservato ad aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro).

(3460/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro).

(3461/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1978, n. **40.**

Norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 16 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La Regione, al fine di tutelare l'ambiente naturale, in attuazione delle previsioni statutarie di cui agli articoli 17 e 22, in armonia con le disposizioni di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 e con le indicazioni relative al piano urbanistico territoriale contenute nella legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, detta norme rivolte in particolare:

a) alla difesa dell'ambiente e del paesaggio;

b) alla tutela e valorizzazione della flora.

Art. 2.

La giunta regionale, d'intesa con gli enti locali ed i distretti scolastici, promuove ogni utile iniziativa, anche mediante la istituzione di corsi di formazione professionale e di educazione naturistica, per una migliore conoscenza e tutela della natura e del paesaggio.

Art. 3.

E' vietato, salvo quanto previsto dal successivo articolo, l'abbattimento ed il danneggiamento di piante d'alto fusto e suscettibili di alto fusto appartenenti alle seguenti specie:

abete di tutte le specie,
pino di tutte le specie,
quercia di tutte le specie,
faggio di tutte le specie,
carpino di tutte le specie,
acero di tutte le specie,
olmo di tutte le specie,
frassino di tutte le specie,
ontano di tutte le specie,
cipresso di tutte le specie,

e in particolare:

abete bianco (*Abies alba* Miller);
abete rosso (*Picea abies* (L.) Karsten);
pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* Miller);
pino domestico (*Pinus pinea* L.);
pino di Corsica (*Pinusa Laricio* Poir.);
pino nero (*Pinus nigra* Arnold);
tasso (*Taxus baccata* L.);
leccio (*Quercus ilex* L.);
sughera (*Quercus suber* L.);
roverella (*Quercus pubescens* Willd);
farnia (*Quercus robur* L.);
rovere (*Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl.);
cerro (*Quercus cerris* L.);
faggio (*Fagus sylvatica* L.);
castagno (*Castanea sativa* Miller);
carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.);
noce (*Juglans regia* L.);
platano (*Platanus oerientalis* L.);
sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia* L.);
acero montano (*Acer pseudoplatanus* L);
loppo (*Acer opalus* Miller);
acero minore (*Acer monspessulanum* L.);
ippocastano (*Aesculus ippocastanum* L.);
agrifoglio (*Ilex aquifolium* L.);
tiglio (*Tilia platyphyllos* Scop., *Tilia cordata* Miller);
corbezzolo (*Arbatus unedo* L.).

Art. 4.

L'abbattimento delle piante indicate nel precedente articolo può essere autorizzato solamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità, per costruzioni edilizie e per opere di miglioramento fondiario, purché venga accertata l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative.

Qualora le piante costituiscano patrimonio di particolare valore naturalistico, ambientale e culturale della Regione o parte integrante del paesaggio, l'autorizzazione può essere concessa soltanto per ragioni di pubblica incolumità.

La giunta regionale sentita la consulta regionale dei beni culturali, in collaborazione con i comuni e le comunità montane ed utilizzando anche il contributo volontario di enti ed associazioni protezionistiche, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede ad effettuare il censimento delle piante di cui al precedente comma.

Art. 5.

E' vietato, salvo quanto previsto dal successivo articolo, il danneggiamento e il commercio e ne è limitata la raccolta di specie erbacee e arbustive, le quali abbiano diffusione naturale o spontanea, di cui all'elenco approvato con decreto del presidente della Regione, previa conforme delibera della giunta regionale nella quale verranno individuate anche le modalità e le quantità della raccolta permessa.

Fino all'approvazione dell'elenco di cui al precedente comma il divieto concerne le specie erbacee e arbustive elencate nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 6.

La raccolta delle specie erbacee ed arbustive può essere autorizzata per scopi scientifici, didattici, farmaceutici od officinali nonchè l'asportazione per inderogabili esigenze di pubblica utilità, per costruzioni edilizie ed opere di miglioramento fondiario.

Art. 7.

Le funzioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni previste nei precedenti articoli sono delegate ai comuni che le esercitano avvalendosi degli uffici delle comunità montane.

L'autorizzazione è personale e deve indicare la durata del permesso, l'oggetto per qualità e quantità, la località e le modalità dell'intervento richiesto.

Art. 8.

La funzione di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate è esercitata dalla giunta regionale.

Qualora gli enti delegati non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine, si costituisce nell'adempimento degli atti.

Art. 9.

Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione.

Alla fine di ciascun anno gli enti delegati rimetteranno alla giunta regionale un rendiconto dell'attività svolta e delle spese sostenute nonchè il programma degli interventi da svolgere.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge la Regione concede contributi ai comuni, secondo piani di riparto annuali.

Le domande di concessione dei contributi dovranno essere presentate al presidente della Regione entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi predisposto entro quattro mesi dal termine indicato al precedente comma, dalla giunta regionale.

Art. 11.

Lungo le spiagge dei laghi, le rive dei fiumi e degli altri corsi d'acqua, nei pressi di sorgenti, sui prati, sui pascoli, nei boschi, lungo i tratti fiancheggianti le strade e comunque sui suoli pubblici o di uso pubblico è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura.

I comuni dovranno provvedere a collocare nella località di cui al precedente comma idonei raccoglitori di rifiuti e, ove necessario, ad attrezzare apposite aree per il deposito, lo scarico e lo smaltimento dei rifiuti stessi, prevedendo con idonei accorgimenti il pericolo di propagazione di incendio o di inquinamento.

Art. 12.

Nei sentieri, nei prati, nei pascoli, nelle aree boschive ed in tutti gli ambienti naturali di proprietà pubblica, di uso pubblico o aperte al pubblico, è consentita la circolazione di autoveicoli, motoveicoli, ed altri mezzi meccanici soltanto per esigenze produttive o di pubblica utilità.

Art. 13.

La costruzione delle strade va autorizzata nel pieno rispetto all'ambiente naturale tenendo nella necessaria considerazione l'equilibrio idrogeologico, l'integrità e l'armonia del paesaggio, il complesso floro-faunistico delle zone attraversate.

Le strade di montagna, da costruirsi solo nei casi di comprovate necessità economiche e sociali, dovranno mantenersi il più possibile aderenti alla giacitura del terreno limitando sia la larghezza della carreggiata, sia i movimenti della terra nonchè ogni alterazione del crinale.

I progetti di opere stradali che comportino rilevanti movimenti di terra debbono indicare gli interventi per ricostituzione del manto vegetale, arbustivo o arboreo delle scarpate.

Nel caso di mancata esecuzione degli interventi di cui sopra, provvede in via sostitutiva ed a spese dell'obbligato il comune competente.

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo i comuni potranno avvalersi dei competenti uffici tecnici regionali.

Art. 14.

Le sanzioni amministrative per violazione delle norme della presente legge, sono così determinate:

a) per violazione dell'art. 3 da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del danno prodotto; mentre per l'inosservanza dell'art. 5 da L. 10.000 a L. 100.000;

b) per la violazione del primo comma dell'art. 11 da un minimo di L. 10.000 ad un massimo di L. 100.000; per la violazione dell'art. 12 da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000.

Nell'ipotesi di cui sub *a*) è altresì disposta la confisca delle piante e delle specie erbacee e arbustive.

La sanzione di cui al punto *a*), oltre che all'esecutore materiale è comminata anche a carico di chi abbia ordinato il comportamento contravvenzionale.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi non si applicano qualora lo stesso comportamento contravvenzionale sia punito con sanzioni amministrative più gravi in base alla vigente legislazione in materia.

Art. 15.

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale e comunque tutti gli agenti in possesso dei requisiti determinati dall'art. 1 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza.

I soggetti di cui al precedente comma provvedono alla redazione dei verbali di accertamento delle trasgressioni, consegnandone copia all'interessato e rimettendone altra copia al presidente della Regione. Ove non sia possibile la consegna immediata di copia al trasgressore, il verbale dovrà essergli comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'accertamento dell'infrazione.

La sanzione è applicata dal presidente della Regione con decreto motivato contenente l'ingiunzione al pagamento della somma; contro di essa l'interessato, entro il termine stabilito per il pagamento, può ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria. Decorso il termine previsto per il pagamento, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.

I proventi relativi alle contravvenzioni di cui alla presente legge affluiranno nello stato di previsione delle entrate per l'anno 1978 con la denominazione « proventi derivanti dalle sanzioni comminate per le norme . . . » e per gli anni successivi ai capitoli corrispondenti.

Art. 16.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, relativamente all'anno in corso, la spesa di lire 20 milioni. Per gli anni successivi l'ammontare della spesa stessa sarà determinata con la legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

All'onere per l'anno 1978 sarà fatto fronte con la seguente variazione al relativo bilancio di previsione:

PARTE SPESA

Cap. 1000. — Manutenzione delle opere di sistemazione dei bacini montani, di protezione della natura e di difesa dell'ambiente. In diminuzione L. 20.000.000.

Cap. 1001, di nuova istituzione, denominato: « Spese per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea ». In aumento L. 20.000.000.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente art. 14 saranno imputati al cap. 200 della parte entrata del bilancio regionale, per essere poi devoluti all'istituzione di un apposito fondo con denominazione « Reimpianto arboreo » e con provvisoria attribuzione al cap. 4680 della parte uscite, relativo a « provvedimenti legislativi in corso ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 agosto 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 10 *luglio* 1978 (*atto n.* 896) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *agosto* 1978.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1978, n. **41.**

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Delega alle province delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nelle acque interne.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 16 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alle regioni col decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e col decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di caccia e pesca nelle acque interne, è delegato alle province di Perugia e Terni che lo eserciteranno per il territorio di rispettiva competenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978.

Art. 2.

Le funzioni delegate debbono essere esercitate in conformità alle leggi statali e regionali vigenti.

La funzione di indirizzo e coordinamento è esercitata dal consiglio regionale mediante direttive di carattere generale nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale.

La giunta regionale provvede alla raccolta degli elementi ritenuti utili per l'esercizio della funzione di cui al comma precedente.

Art. 3.

La funzione di vigilanza è esercitata dalla giunta regionale alla quale le province trasmettono copia delle deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni delegate.

Qualora le amministrazioni interessate non adempiano all'espletamento delle funzioni delegate, la giunta regionale, sentite le medesime, e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce nel compimento degli atti relativi.

Art. 4.

Alla fine dell'esercizio finanziario le province delegate debbono presentare alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate allegando una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 5.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio che verranno determinati con riferimento agli articoli 99, 100, 126 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

I fondi per l'attuazione della presente legge saranno ripartiti dalla giunta regionale tra le province di Perugia e di Terni in ragione, rispettivamente, dei 3/5 e 2/5 dello stanziamento regionale.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 agosto 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 10 *luglio* 1978 (*atto n.* 898) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *agosto* 1978.

(7072)

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1978, n. 42.

Proposta di legge a favore dell'associazionismo tra i giovani. Legge 1° giugno 1977, n. 285.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il triennio 1978-80 la Regione, al fine di agevolare la applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, nonchè la realizzazione del piano per l'occupazione giovanile approvato dal consiglio regionale dell'Umbria con deliberazione n. 630 del 29 settembre 1977, concorre mediante contributi alla formazione e potenziamento dell'associazionismo tra i giovani fino ad un massimo di lire 10 milioni per le spese di costituzione e gestione a favore di:

a) cooperative costituite tra giovani iscritti nelle liste speciali per la realizzazione dei progetti previsti dall'art. 26 della legge citata;

b) cooperative che associano giovani ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge citata;

c) cooperative che, associando almeno il 70 per cento di giovani iscritti nelle liste speciali, operino nelle materie di competenza regionale o in quelle previste dalla legge citata. La quota dei soci non iscritti nelle liste speciali deve essere composta da tecnici e/o esperti nelle materie attinenti ai fini istituzionali delle cooperative.

Art. 2.

La domanda per la concessione dei contributi è presentata al presidente della giunta regionale.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

iscrizione allo schedario generale della cooperazione;

dichiarazione dell'ufficio di collocamento dalla quale risulti l'iscrizione dei giovani nelle liste speciali;

per le cooperative costituite per la gestione dei progetti di cui all'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, copia della convenzione stipulata con l'ente responsabile dell'attuazione del progetto;

copia del piano di ammortamento del prestito qualora venga richiesto il contributo come concorso al pagamento degli interessi;

piano di sviluppo aziendale per la cooperativa di cui al punto *c*) dell'articolo precedente.

Art. 3.

I contributi vengono concessi dalla giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui allart. 3 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 4.

L'erogazione dei contributi avviene:

a) dopo l'affidamento del progetto, qualora trattasi di cooperativa costituita per la realizzazione dei progetti di cui allo art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

b) dopo l'approvazione da parte della giunta regionale del progetto redatto dalla cooperativa costituita ai sensi dell'art 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

c) previa presentazione della documentazione attestante la avvenuta registrazione di atti contrattuali o di inizio di attività se trattasi di cooperativa di cui al punto *c*) dell'art. 1.

Art. 5.

I contributi vengono revocati qualora vengano utilizzati per finalità non corrispondenti a quelle indicate dalla presente legge.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per lo anno 1978, la spesa di L. 300.000.000 (trecentomilioni) che sarà imputata al cap. 2580 di nuova istituzione denominato « Contributi a favore delle cooperative per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 » del bilancio del corrispondente esercizio.

All'onere medesimo si farà fronte mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento del cap. 4680 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Per gli anni successivi l'ammontare della spesa e i mezzi di copertura saranno determinati con la legge di approvazione del rispettivo bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 21 agosto 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 *luglio* 1978 (*atto n.* 908) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 21 *agosto* 1978.

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1978, n. 43.

Concessione di contributi agli I.A.C.P. per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni finanziati con i fondi A.N.I.A.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge è finalizzata all'utilizzo del fondo di lire 1.200 milioni attivato con l'investimento delle riserve delle società assicuratrici associate all'A.N.I.A., per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972,

n. 1035, nei centri storici di Gubbio e Narni, su immobili di proprietà comunale, mediante interventi di restauro e ristrutturazione.

Il fondo di 1.200 milioni è destinato, quanto a lire 600 milioni per un intervento nel comune di Gubbio e quanto a lire 600 milioni per un intervento nel comune di Narni.

Art. 2.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale è autorizzata a concedere agli I.A.C.P. di Perugia e Terni contributi in conto capitale ed in conto interessi sullo ammontare dei mutui trentacinquennali che i medesimi contrarranno con gli istituti di credito convenzionali, ai sensi del punto *b)*, art. 1 della convenzione stipulata in data 31 ottobre 1977 tra i « Crediti fondiari della Cassa di risparmio delle province lombarde e dell'Istituto bancario San Paolo di Torino » e « l'Associazione nazionale fra istituti autonomi per le case popolari, la Lega nazionale delle cooperative e mutue, l'Associazione generale delle cooperative italiane e la Confederazione delle cooperative italiane ».

Il contributo in conto capitale è concesso a copertura dell'importo non mutuato e degli interessi gravanti sulle somministrazioni rateali in preammortamento.

Il contributo in conto interessi è concesso sui mutui contratti fino ad un importo di lire 1.080 milioni, nella seguente misura:

a) 7,3 per cento dell'importo totale del mutuo contratto da ogni singolo Istituto autonomo per le case popolari, per i primi quindici anni dalla data di stipulazione dell'atto di erogazione e quietanza del mutuo;

b) 6 per cento dell'importo totale del mutuo per i successivi dieci anni;

c) 5 per cento dell'importo totale del mutuo per gli ultimi dieci anni.

Art. 3.

La concessione dei contributi da parte della Regione è subordinata alla condizione che gli alloggi di proprietà dei comuni, di cui al precedente art. 1, siano dati in gestione, mediante concessione gratuita, agli I.A.C.P. competenti per territorio, per non meno di quarantacinque anni.

La concessione degli alloggi, le caratteristiche tecniche degli interventi, l'appalto delle opere, nonchè la gestione e l'impiego delle somme derivanti dall'applicazione del canone sociale, saranno disciplinate da una convenzione da stipulare tra la Regione, comuni ed I.A.C.P. entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

I comuni predispongono i progetti esecutivi degli interventi entro il 30 settembre 1978. La deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale, in deroga alle norme vigenti, costituisce piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive integrazioni e modificazioni.

Nei tre mesi successivi al predetto termine l'I.A.C.P. provvede all'appalto dei lavori.

Il mancato rispetto dei termini del presente articolo comporta la revoca della concessione dei contributi che saranno utilizzati per finanziare altri interventi di edilizia residenziale.

Art. 5.

I contributi in conto capitale sono posti a disposizione degli I.A.C.P. appena questi avranno inviato al presidente della giunta regionale copia conforme del verbale di aggiudicazione dei lavori, corredata dalla richiesta di accreditamento dei fondi.

I contributi in conto interessi sono posti a disposizione degli I.A.C.P. con decorrenza dalla data di ammortamento dei mutui sulla base della richiesta di somministrazione dei fondi.

Art. 6.

La Regione provvede alla nomina dei collaudatori, le cui spese faranno carico agli I.A.C.P.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) L. 130.000.000 per ciascuno degli anni 1978 e 1979, per la erogazione dei contributi di cui al precedente art. 2, secondo comma, da imputare al cap. 4271 di nuova istituzione nel bilancio per l'esercizio 1978, denominato « Contributi in conto capitale agli Istituti autonomi per le case popolari di Perugia e Terni sulla spesa per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni »;

b) L. 78.840.000 per l'anno 1978 quale limite di impegno per la erogazione dei contributi di cui al terzo comma dello stesso art. 2. Le annualità — da iscrivere nei bilanci dal 1978 al 2012, al cap. 4272, di nuova istituzione, denominato « Contributi in annualità sui mutui contratti dagli Istituti autonomi per le case popolari di Perugia e Terni per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni » — sono così determinate:

L. 78.840.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 1992;
L. 64.800.000 per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002;
L. 54.000.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2012.

All'onere complessivo di L. 208.840.000 afferente all'esercizio 1978 sarà fatto fronte con corrispondente riduzione del cap. 4680 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » (n. d'ordine 2 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1978).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 24 agosto 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 25 luglio 1978 (atto n. 942) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 agosto 1978.

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1978, n. **44.**

Norme transitorie per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel settore dell'assistenza scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica nella scuola dell'obbligo, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica e nelle istituzioni di educazione popolare, già delegate ai comuni con la legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36, e trasferite direttamente ai comuni stessi con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè quelle concernenti l'assistenza scolastica nella scuola materna, sono esercitate secondo i principi e le norme stabiliti dalla legislazione regionale attualmente vigente nel settore, tenuto conto della programmazione effettuata dai distretti scolastici.

I comuni devono altresì tendere a unificare, laddove possibile, i servizi di assistenza scolastica con quelli già organizzati ai sensi della legge regionale 14 novembre 1977, n. 57, e successive modifiche e integrazioni.

Le funzioni concernenti l'assistenza medico-psichica e l'assistenza ai minorati psico-fisici di cui all'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, sono svolte dai comuni associati nei consorzi secondo i principi stabiliti dalla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Per la ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio regionale relativi alle materie di cui all'articolo precedente, la Regione applicherà i criteri di cui alla citata legge 22 ottobre 1973, n. 36 ed alla legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 24 agosto 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 luglio 1978 (atto n. 962) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 agosto 1978.

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1978, n. **45.**

Provvedimenti finanziari per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei centri storici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

In attuazione dell'art. 23 dello statuto regionale e del piano di sviluppo, la Regione dispone un programma triennale per la formazione di strumenti urbanistici attuativi e di progetti esecutivi e per la realizzazione di interventi di restauro, ristrutturazione e risanamento nei centri storici.

Il programma è finalizzato alla valorizzazione sociale, produttiva e culturale dei centri storici, che costituisce impegno prioritario della Regione per lo sviluppo del territorio.

Il programma, per il raggiungimento di tale finalità, favorisce l'investimento delle risorse economiche pubbliche e private nei centri storici medesimi.

Titolo I

PIANI E PROGETTI NEI CENTRI STORICI

Art. 2.

Piani e progetti ammessi al finanziamento

Nel biennio 1978-79 la Regione dispone lo stanziamento di lire 1.100 milioni per il finanziamento di nuovi strumenti urbanistici attuativi o nuovi progetti esecutivi di iniziativa degli enti locali, a cui concorre con un contributo non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Possono essere finanziati:

a) piani particolareggiati esecutivi e piani di comparto di cui alla legge n. 1150 del 17 agosto 1942, e successive modificazioni;

b) piani di zona di cui alla legge n. 167 del 18 aprile 1962, e successive modificazioni;

c) progetti esecutivi per il restauro, il risanamento, la ristrutturazione di immobili, anche in attuazione di piani di comparto di cui all'art. 20 della citata legge n. 1150.

Art. 3.

Contenuto degli strumenti attuativi

I piani di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 2 della presente legge, redatti ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti, devono inoltre:

a) fondarsi sulla conoscenza delle caratteristiche morfologiche, tipologiche ambientali e dei modi di uso del patrimonio edilizio e delle caratteristiche socio-economiche del contesto urbanistico di cui fa parte la zona oggetto del piano;

b) tendere a conseguire gli standards urbanistici compatibilmente con le caratteristiche morfologiche dell'ambiente;

c) determinare le priorità e le modalità di attuazione del piano, commisurate alle capacità finanziarie di natura pubblica e privata, anche in relazione alle previsioni contenute nel programma pluriennale di attuazione di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 14.

Art. 4.

Contenuto dei progetti esecutivi

Il progetto esecutivo di cui al punto *c*) dell'art. 2 della presente legge deve:

a) definire il rilievo tipologico volumetrico e strutturale dell'immobile considerato, l'analisi delle condizioni e destinazioni d'uso nonchè le condizioni socio-economiche della utenza;

b) specificare l'articolazione delle destinazioni d'uso dello intero immobile e delle aree pertinenziali;

c) stabilire i tempi e le fasi di attuazione dell'intervento, definendo le tecniche costruttive e le caratteristiche dei materiali da utilizzare nella realizzazione dell'opera;

d) essere integrato dal computo metrico estimativo delle opere da eseguire e dalla indicazione dei mezzi di finanziamento.

Art. 5.

Presentazione delle domande

La domanda per l'ammissione al contributo per il finanziamento di strumenti urbanistici attuativi, indirizzata al presidente della giunta regionale, deve essere corredata da una relazione che illustri: l'area e la popolazione interessate, la condizione del patrimonio edilizio e il suo modo d'uso, il preventivo di spesa, l'indicazione dei soggetti cui viene affidata la redazione dello strumento attuativo, i riferimenti al programma pluriennale attuazione di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 14.

La domanda per l'ammissione al contributo per il finanziamento di progetti esecutivi, indirizzata al presidente della giunta regionale, deve essere corredata da una relazione che illustri: le condizioni statiche ed igieniche dell'immobile, la sua consistenza, il modo d'uso, la destinazione progettuale, il preventivo di spesa, l'indicazione dei soggetti cui viene affidata la redazione del progetto.

La giunta regionale stabilisce i termini per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Formazione e approvazione del programma regionale

La giunta regionale predispone la proposta di riparto dei finanziamenti tenuto conto:

a) dell'esistenza di un programma comprensoriale di coordinamento degli interventi nei centri storici;

b) della redazione dei piani e dei progetti da parte delle strutture tecniche dell'ente o del consorzio a cui l'ente partecipa;

c) del ruolo sociale-economico-culturale che il centro storico svolge nella Regione.

Il consiglio regionale approva il piano di riparto e l'ammontare dei contributi e stabilisce il termine massimo per la presentazione alla giunta regionale per l'approvazione dei piani e dei progetti.

Il progetto esecutivo di restauro, risanamento e ristrutturazione di immobile, ammesso al finanziamento a norma della presente legge, approvato dal consiglio comunale competente e dalla giunta regionale, ha valore di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato rispetto dei termini concessi per la trasmissione del piano e del progetto ammesso al finanziamento determina la decadenza dell'ammissione al contributo.

Art. 7.

Modalità di finanziamento

L'erogazione dei contributi relativi alla formazione di strumenti urbanistici attuativi avviene nei modi previsti dall'art. 15 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10.

L'erogazione dei contributi relativi alla redazione di progetti esecutivi è effettuata dalla giunta regionale in due fasi:

per il 50 per cento all'atto della presentazione del progetto;

per il restante 50 per cento dopo l'approvazione del progetto da parte della giunta regionale medesima.

Titolo II

INTERVENTI DI RESTAURO, RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI NEI CENTRI STORICI

Art. 8.

Interventi ammessi al finanziamento

La Regione concorre, al finanziamento di interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione di complessi edilizi situati nei centri storici di proprietà delle province, dei comuni e di enti locali territoriali e non territoriali, mediante l'erogazione di contributi in annualità costanti venticinquennali nella misura del 7 per cento dell'ammontare del mutuo contratto dall'ente beneficiario.

Art. 9.

Presentazione delle domande

La domanda per l'ammissione al contributo relativo al finanziamento degli interventi di cui all'art. 8 della presente legge deve essere corredata dal progetto esecutivo, dalla promessa di finanziamento dell'istituto mutuante e dalla certificazione del sindaco o del presidente dell'ente relativa alla possibilità di contrarre mutui.

La giunta regionale stabilisce i termini per la presentazione delle domande volte alla concessione del contributo.

Art. 10.

Formazione ed approvazione del piano di riparto

La giunta regionale predispone la proposta di piano di riparto dei finanziamenti in relazione al programma regionale approvato ai sensi dell'art. 6 della presente legge.

Il consiglio regionale approva il piano di riparto.

Art. 11.

Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo all'ente interessato avviene nei modi di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10.

Il mancato inizio dei lavori entro cinque mesi dall'approvazione del programma regionale comporta la decadenza dall'ammissione al contributo.

Art. 12.

Interventi relativi ad alloggi

Gli alloggi realizzati con gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 8 della presente legge costituiscono edilizia residenziale pubblica ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Titolo III

NORME FINANZIARIE

Art. 13.

Gli oneri di cui al precedente art. 2 saranno imputati al cap. 4311 di nuova istituzione del bilancio dell'esercizio corrente, denominato « Concorso regionale per la formazione di strumenti urbanistici di progetti esecutivi per i centri storici » e agli stessi si farà fronte: per l'anno 1978, mediante le disponibilità esistenti nel cap. 4680 « Fondo per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso » n. 3 dell'elenco n. 4, il cui stanziamento è pertanto ridotto di pari importo; per il 1979 verrà iscritta in bilancio la stessa somma di lire 550 milioni al cap. 4311 della parte uscite.

In sede di formazione del bilancio pluriennale e dei bilanci annuali verranno definiti gli impegni finanziari per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 24 agosto 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 25 luglio 1978 (atto n. 943) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 agosto 1978.

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1978, n. 46.

Ripartizione dei fondi statali per gli anni 1978 e 1979 previsti dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di persone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I fondi spettanti alla Regione, in base al piano di riparto previsto dall'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, modificato in sede di conversione dall'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, nella misura di L. 517.195.000 per l'anno 1978 e in uguale misura per l'anno 1979, per la copertura del 50 per cento delle spese di acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, possono essere erogati a favore:

1) delle aziende di trasporto provincializzate e consortili della Regione;

2) delle società di trasporto a prevalente partecipazione pubblica, concessionarie di autolinee di competenza comunale e regionale;

3) dei comuni dell'Umbria che svolgano, a mezzo di aziende municipalizzate o di gestione in economia, il servizio di trasporto urbano;

4) dei comuni dell'Umbria che svolgano il servizio di trasporto pubblico, in base a concessioni regionali;

5) delle imprese private che svolgano il servizio di trasporto pubblico, in base a concessioni comunali e regionali;

6) delle imprese private che svolgano il servizio di trasporto pubblico nell'ambito del territorio regionale in base a concessioni regionali o comunali e che, pur potendo utilizzare, per il rinnovamento del materiale rotabile, i fondi di rinnovo o le quote di ammortamento autobus riconosciuti dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., per effetto della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive integrazioni e modificazioni, siano in grado di documentare l'insufficienza dei fondi e delle quote anzidetti, rispetto alle esigenze effettive di rinnovamento, fermi restando i limiti di spesa di cui al presente articolo e quelli imposti dalle effettive disponibilità del finanziamento, accordabile in rapporto ai fondi ed alle quote di cui sopra.

I contributi ripartiti con decreto del presidente della giunta regionale 2 febbraio 1978, n. 105, tra le province di Perugia e di Terni, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 17 gennaio 1978, n. 1, per gli investimenti relativi all'anno 1977, che non risultassero assegnati dalle province delegate alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere erogati ai soggetti aventi diritto, per gli investimenti relativi all'anno 1978, in base ai criteri di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 2.

Delega alle province di Perugia e Terni

Le amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni sono delegate alla ripartizione e successiva erogazione dei contributi di cui all'art. 1 a favore dei soggetti aventi titolo che avranno presentato apposita richiesta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di soggetti concessionari di una o più autolinee che si svolgano nel territorio di entrambe le province delegate, le domande dovranno essere inoltrate alle province suddette e sarà competente a provvedere la provincia nel cui ambito territoriale la percorrenza chilometrica aziendale sarà risultata prevalente.

Art. 3.

Criteri di assegnazione delle somme alle province delegate

Data la diversa realtà operativa del trasporto urbano ed extraurbano, per ogni annualità le somme vengono ripartite:

a) per quattro decimi a favore dei soggetti intestatari di autobus adibiti a servizi di trasporto urbano;

b) per sei decimi a favore di soggetti intestatari di autobus adibiti a servizi di trasporto extraurbano.

Pertanto ai soggetti di cui alla lettera *a)* verrà attribuito l'importo di L. 206.878.000 ed ai soggetti di cui alla lettera *b)* verrà attribuito l'importo di L. 310.317.000.

Gli importi di cui al precedente comma verranno assegnati alle due province, con decreto del presidente della giunta regionale, per ogni singolo esercizio, in base alle seguenti misure percentuali:

1) i quattro decimi in rapporto alla popolazione di ciascuna provincia alla data dell'ultimo censimento ufficiale;

2) un decimo in rapporto alla superficie delle province anzidette;

3) i cinque decimi in rapporto alla reale necessità di rinnovo del materiale rotabile circolante nel territorio delle due province, tenuto conto che l'esigenza di rinnovo deve essere quantificata nella percentuale di autobus di età superiore ai sedici anni per i servizi extraurbani ed ai dieci anni per i servizi urbani, in relazione all'esercizio dell'anno precedente.

Art. 4.

Criteri di assegnazione dei contributi da parte delle province

Le province delegate assegneranno i contributi tenendo conto:

a) degli autobus/km percorsi durante il 1977 sulle autolinee pubbliche di interesse regionale;

b) del programma concernente il rinnovo del materiale rotabile, sulla base dei limiti di età del materiale stesso di cui al punto 3) dell'ultimo comma del precedente art. 3;

c) delle disponibilità rivenienti da altre fonti di finanziamento a carico di enti pubblici.

Art. 5.

Destinazione dei contributi e caratteristiche funzionali dei veicoli

Le province delegate dovranno accertare che gli importi da assegnare vengano effettivamente impiegati per l'acquisto esclusivo di autobus, ai sensi dell'art. 17 della citata legge statale 16 ottobre 1975, n. 493.

L'erogazione dei contributi sarà altresì subordinata alla presentazione della documentazione comprovante che i veicoli corrispondono alle caratteristiche funzionali di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, nel testo integrato, in sede di conversione, dall'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, caratteristiche individuate con decreto 6 dicembre 1975 del Ministro dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1975, n. 326 e con decreto ministeriale n. 3024 del 23 dicembre 1976 dello stesso Ministro.

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge di iscrivere nei rispettivi bilanci consuntivi una quota di ammortamento a titolo di rinnovo del materiale rotabile, pari almeno a 1/10 del valore di acquisto del materiale stesso, per un numero di annualità sufficiente a realizzare l'ammortamento.

Art. 6.

Nel caso che entro tre mesi dall'assegnazione dei contributi da parte delle province i soggetti beneficiari non avranno dimostrato di poter utilizzare i contributi stessi al titolo di cui al primo comma del precedente art. 3, i beneficiari decadranno da ogni diritto e le province provvederanno a ridistribuire gli importi non utilizzati a favore dei soggetti che avranno dimostrato di aver effettuato l'investimento ai sensi del primo comma del precedente art. 3.

Art. 7.

Criterio di esercizio delle funzioni delegate

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla giunta regionale, in conformità agli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed alla presente legge.

Qualora le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti.

Art. 8.

Obblighi dei beneficiari

In caso di cessione dell'azienda o di rinunzia, revoca o decadenza delle concessioni nei dieci anni successivi all'erogazione dei contributi di cui alla presente legge, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire l'intero ammontare dei contributi.

In vista di un piano pluriennale concernente il finanziamento di spese per investimento, i soggetti di cui al precedente art. 1 sono tenuti a presentare alla giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati che saranno ritenuti necessari per la formazione di un piano regionale riguardante il potenziamento ed il rinnovo degli autobus destinati al trasporto pubblico e privato di persone.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente può comportare la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 9.

Finanziamento della spesa

La spesa di L. 517.195.000, prevista dalla presente legge per ciascuno degli anni 1978 e 1979, sarà imputata al cap. 4402 dei rispettivi bilanci, denominato: « Contributi sulla spesa per lo acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale » e ad essa sarà fatto fronte con le quote di spettanza della regione Umbria, per gli anni suddetti, sul fondo di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazione nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Al bilancio preventivo dell'esercizio 1978 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

In aumento:

Cap. 783. — Quota del fondo per il contributo alle regioni nella spesa per i veicoli destinati al trasporto pubblico di persone (art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377) . . L. 195.000

In diminuzione:

Cap. 4680. — Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (riferimento all'elenco n. 4 allegato al bilancio, numero d'ordine 4) . . . . L. 517.000.000

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dello art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 24 agosto 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 25 luglio 1978 (atto n. 957) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 agosto 1978.

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1978, n. 47.

Norme in materia di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attuazione degli articoli 35 e 117 della Costituzione, disciplina con la presente legge le attività di formazione professionale.

La formazione professionale, strumento della programmazione regionale, è un'attività pubblica diretta a qualificare la preparazione professionale di giovani e lavoratori sul piano scientifico, culturale e sociale, ed a promuovere l'integrazione tra lavoro manuale intellettuale come contributo all'armonico sviluppo della personalità.

L'attività di formazione professionale viene programmata e svolta in modo da stabilire un collegamento diretto tra sistema scolastico e situazioni occupazionali e da favorire la mobilità professionale dei lavoratori ed il perfezionamento delle loro conoscenze, al fine di concorrere al conseguimento della piena occupazione.

La formazione professionale viene svolta in modo da rispettare il pluralismo culturale, sociale, istituzionale e da favorire l'attuazione di una corretta politica di sviluppo economico e di una qualificata espansione di servizi.

Art. 2.

La formazione professionale si realizza attraverso corsi di norma non superiori ad un anno ed ha carattere ricorrente e polivalente.

L'attività di formazione professionale si articola in:

a) corsi di qualificazione, per coloro che non sono in possesso di precedenti qualifiche;

b) corsi di riqualificazione, per coloro che sono già in possesso di qualifica e che intendono conseguirne una nuova per svolgere una diversa attività lavorativa;

c) corsi di aggiornamento, per coloro che intendono adeguare le proprie conoscenze al progresso scientifico e tecnologico;

d) corsi di specializzazione, per coloro che intendono migliorare ed approfondire le proprie conoscenze professionali;

e) corsi di insegnamento complementare per apprendisti.

Gli handicappati, gli invalidi del lavoro e gli invalidi civili sono di regola ammessi ai corsi di cui sopra, assicurando loro la necessaria assistenza medico-psico-pedagogica e sociale.

I corsi aziendali di riqualificazione di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, sono svolti secondo la normativa della presente legge, previa opportuna intesa con le aziende interessate e le organizzazioni sindacali.

I corsi di formazione professionale negli istituti di prevenzione e di pena sono svolti nel rispetto delle norme della presente legge e delle esigenze e dei programmi di cui allo art. 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

L'attuazione dei progetti formativi ammessi a contributo da parte del Fondo sociale europeo avviene nel rispetto delle procedure di gestione stabilite dalla presente legge in quanto compatibili con le finalità disposte dalla normativa comunitaria.

I corsi di formazione professionale diretti allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie restano disciplinati dalla legge regionale del 31 maggio 1977, n. 23.

Art. 3.

La gestione dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 2 è affidata ai comuni associati nei consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge e nel rispetto dei seguenti principi:

1) favorire la più ampia partecipazione mediante:

a) un comitato di gestione per ogni gruppo di non più di dieci corsi, che si svolgono nell'ambito dello stesso comprensorio, con compiti di proposta relativi alla organizzazione delle attività didattiche e di sperimentazione e composto in maniera da garantire la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle categorie imprenditoriali interessate, del personale docente e non docente e degli allievi;

b) un consiglio di corso, con compiti propositivi in ordine alla definizione dell'attività didattica composto da rappresentanti del personale docente e degli allievi in proporzione paritetica;

2) garantire agli allievi la libertà di riunione anche mediante l'utilizzazione delle attrezzature presenti nella sede formativa;

3) assicurare agli allievi il servizio di trasporto e di mensa, gli strumenti didattici e ogni ulteriore opportuna provvidenza;

4) garantire agli allievi, a partire dalla data della prima lezione, l'assistenza sanitaria e l'assicurazione contro gli infortuni che si verifichino durante lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative e sportive promosse dai responsabili dei corsi o attuate col consenso degli stessi, anche al di fuori dell'orario scolastico.

La Regione provvede direttamente, anche in collaborazione con l'Università, alla organizzazione e svolgimento dei:

corsi di formazione professionale per il personale regionale e per quello degli enti dipendenti dalla Regione;

corsi di aggiornamento e riqualificazione per il personale insegnante della formazione professionale.

Al fine di favorire la mobilità professionale e la continuità occupazionale, ha diritto di precedenza nell'iscrizione ai corsi di riqualificazione il personale insegnante per il quale il contratto di cui all'art. 11 non sia rinnovato in relazione alle esigenze di attuazione del piano annuale regionale di formazione professionale.

Art. 4.

La funzione di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni affidate ai consorzi è esercitata dal consiglio regionale al quale spetta in particolare stabilire su proposta della giunta:

a) i requisiti di ammissione ai corsi;

b) i titoli di studio e i requisiti professionali per l'insegnamento;

c) le modalità di esecuzione delle prove finali;

d) le modalità e i limiti entro i quali i consorzi possono avvalersi per lo svolgimento dei corsi degli organismi di cui all'art. 7, salvo quanto previsto dal quarto comma del successivo art. 8.

Art. 5.

Qualora i consorzi non adempiano all'espletamento dei compiti loro attribuiti, la giunta regionale, sentiti i medesimi, e previa fissazione di un termine, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i consorzi trasmettono alla giunta regionale il rendiconto delle spese effettuate nonchè una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 6.

Il piano regionale di sviluppo nell'ambito delle indicazioni delle azioni programmatiche di cui all'art. 5, lettera *b*), della legge regionale 15 marzo 1973, n. 18, individua le direttrici generali relative a tutte le attività di formazione professionale, tenuto anche conto:

a) delle direttive comunitarie e delle disposizioni del fondo sociale europeo;

b) delle indicazioni degli organismi preposti al coordinamento delle iniziative regionali per la formazione professionale.

L'attuazione delle direttrici generali relative alle attività di formazione professionale avviene mediante programmi pluriennali di attività e di spesa, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 marzo 1973, n. 18.

Il piano pluriennale viene attuato e aggiornato mediante i piani regionali annuali di cui al successivo art. 8.

Art. 7.

Ciascun consorzio, sentite le organizzazioni degli imprenditori e di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative, predispone annualmente la proposta di piano delle attività da svolgere nel comprensorio, sulla base delle indicazioni contenute nei programmi pluriennali.

Entro il mese di febbraio le proposte di piano sono trasmesse alla giunta regionale.

Alla proposta devono essere allegati i programmi che si intendono svolgere, gli ordinamenti didattici dei singoli corsi, nonchè la relativa previsione di spesa.

I consorzi, per lo svolgimento di attività che non siano in grado di gestire direttamente, possono proporre di avvalersi, mediante convenzione, di:

a) enti pubblici e istituzioni pubbliche;

b) enti privati di rilevanza nazionale o regionale, con preferenza di quelli che siano emanazione delle OO.SS. dei lavoratori dipendenti o autonomi maggiormente rappresentative, nonchè dei movimenti associativi nazionali di carattere formativo e sociale.

Gli enti di cui alla lettera *b*) del comma precedente, per essere ammessi al finanziamento, devono possedere i seguenti requisiti e rispondere alle seguenti condizioni:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro della categoria avvalendosi esclusivamente di quello ricompreso negli elenchi di cui all'art. 12 della presente legge;

5) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

6) accettare il controllo della Regione, anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati;

7) rispettare le disposizioni contenute sull'art. 3, numeri 1), lettera *b*), 2), 3), 4) della presente legge.

I consorzi possono altresì stipulare convenzioni, previa intesa con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori più rappresentative, con imprese o loro consorzi, per la realizzazione di corsi di aggiornamento o di riconversione riservati a propri dipendenti per l'apprendimento di particolari processi tecnologici ed organizzativi.

Alla proposta di piano deve essere allegato lo schema di convenzione.

Al fine di coordinare i rispettivi interventi ciascun consorzio definisce la proposta di piano d'intesa con il distretto scolastico.

Art. 8.

La giunta regionale, sulla base delle proposte comprensoriali, sentite le organizzazioni degli imprenditori e d'intesa con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi maggiormente rappresentative, predispone lo schema di piano regionale annuale per le attività formative, tenuto anche conto, per le attività di formazione professionale di cui al precedente art. 2, comma quinto, dei programmi generali del Ministero di grazia e giustizia.

Il piano regionale è approvato entro il mese di luglio dal consiglio regionale.

Con l'approvazione del piano si provvede altresì alla ripartizione tra i consorzi dei fondi stanziati dalla presente legge.

La ripartizione è effettuata in modo da favorire il riequilibrio socio-economico della Regione.

A favore degli organismi di cui al quarto comma dell'art. 7 non possono essere attribuiti finanziamenti superiori al 30 per cento delle somme stanziate dalla presente legge.

Art. 9.

Presso il dipartimento servizi sociali è istituito, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, un gruppo di coordinamento interdipartimentale per la formazione professionale con il compito di:

coordinare ricerche in materia di formazione professionale, anche ai fini della predisposizione del piano pluriennale e del piano annuale di cui agli articoli 6 e 8;

coadiuvare la giunta regionale nelle funzioni di vigilanza tecnico-didattica sui corsi di formazione professionale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge i consorzi si avvalgono delle strutture concesse dalla Regione in uso gratuito e delle sedi e delle attrezzature degli istituti professionali di Stato, previa convenzione con le competenti autorità.

I consorzi possono utilizzare locali e attrezzature messe a disposizione dai comuni, dalle province, da altri enti e dalle competenti autorità.

I consorzi possono inoltre utilizzare, previa convenzione, i locali e le dotazioni tecniche messe a disposizione da soggetti privati, fatta salva comunque la destinazione non commerciale dei manufatti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle attività formative i consorzi si avvalgono di personale docente e amministrativo comandato dalla Regione e dagli enti locali.

Qualora il personale amministrativo comandato risulti insufficiente, i consorzi si avvalgono di personale che abbia prestato la propria opera per almeno sei mesi in entrambi i due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, presso enti o istituti operanti nel settore delle attività di formazione professionale, tenuto conto della qualifica o carriera già possedute e dell'anzianità di servizio.

Qualora il personale docente comandato risulti insufficiente, i consorzi si avvalgono, salvo quanto previsto nel successivo ultimo comma, di personale incluso nell'elenco di cui all'art. 12.

Il rapporto di lavoro del personale non comandato è un rapporto di pubblico impiego a tempo determinato.

La nomina avviene mediante contrattoa a termine, rinnovabile. Il contratto disciplina il rapporto in conformità ai contratti collettivi di lavoro

La funzione docente è unica.

Per interventi di formazione professionale che richiedano personale insegnante fornito di particolare qualificazione didattico-professionale, possono essere conferiti, con contratti a termine, incarichi di insegnamento a docenti non inclusi nell'elenco di cui al successivo art. 12.

Art. 12.

Il personale insegnante non comandato è inserito, a domanda, in un elenco predisposto dalla giunta regionale per fasce di qualifiche professionali omogenee. L'elenco è soggetto ad aggiornamento annuale.

Hanno diritto all'iscrizione nell'elenco coloro i quali siano forniti di titolo di studio almeno pari al diploma di scuola media superiore, abbiano comprovate esperienze lavorative nel settore cui si riferisce l'insegnamento e abbiano, altresì, partecipato con profitto ad un corso per docenti.

Nell'ambito di ciascuna fascia viene formulata una graduatoria, tenuto conto dei seguenti criteri preferenziali:

a) titolo di studio;

b) esperienze lavorative;

c) attività di insegnamento precedentemente prestata presso enti o istituti operanti nel settore in corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione;

d) partecipazione a corsi di aggiornamento e riqualificazione.

La giunta regionale esercita le funzioni di cui al presente articolo sentita una apposita commissione paritetica.

La commissione è composta dal presidente della giunta o da un suo delegato, che la presiede, da due consiglieri regionali, designati dal consiglio regionale con voto limitato e da tre membri designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 13.

La frequenza da parte del personale insegnante dei corsi, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge, è considerata come prestazione di lavoro ordinario. Agli insegnanti a tempo determinato spetta, pertanto, un trattamento economico corrispondente all'orario settimanale dei corsi stessi.

Art. 14.

Agli allievi che abbiano partecipato regolarmente ai corsi viene rilasciato un attestato di frequenza.

Agli allievi che abbiano superato le prove finali è rilasciato un attestato di qualificazione e di specializzazione ai sensi della vigente legislazione in materia.

Art. 15.

Sono abrogate le leggi regionali numeri 19 e 20 del 18 agosto 1972.

Le funzioni di studio e di ricerca in materia di istruzione professionale sono affidate al C.R.U.R.E.S.

Art. 16.

E' istituito il fondo per la formazione professionale, nel quale confluiscono tutti gli stanziamenti regionali per la formazione professionale come intesa nella presente legge, i contributi e le assegnazioni dello Stato e quelli di ogni altra provenienza non attinenti a progetti speciali.

L'onere a carico della Regione è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

All'onere della spesa relativa all'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante impiego dei fondi annualmente iscritti sul cap. 2640 del bilancio regionale, la cui denominazione è così modificata « Fondo per la formazione professionale ». Detto fondo può essere utilizzato, a titolo di integrazione finanziaria, per l'attuazione dei progetti ammessi a contributo da parte del Fondo sociale europeo.

A carico del fondo è altresì posto l'onere annuale di lire 20.000.000 quale contributo a favore del C.R.U.R.E.S. per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

La presente spesa è dichiarata obbligatoria.

La denominazione del cap. 290 della parte entrate del bilancio è così modificata: « Entrate provenienti dal fondo addestramento professionale dei lavoratori — decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, ed altri contributi e assegnazioni diretti alla formazione professionale — ».

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Fino alla costituzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, è istituito in ogni comprensorio un comitato composto dai sindaci dei comuni del comprensorio medesimo o da loro delegati.

Le funzioni di cui al precedente art. 7 sono svolte dal comitato.

Art. 18.

Fino alla entrata in funzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, e comunque per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la gestione dei corsi può essere affidata:

1) alle province ed ai comuni;

2) agli enti di cui al quarto comma dell'art. 7 della presente legge.

Art. 19.

Il personale insegnante che abbia prestato servizio per almeno quattro mesi in entrambi i due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, è iscritto, a domanda, nell'elenco di cui all'art. 12, purchè risulti fornito del titolo di studio richiesto, ovvero abbia, ancorchè sfornito del titolo, partecipato ad un corso di aggiornamento.

Art. 20.

Il programma annuale dell'attività di formazione professionale di cui all'art. 2 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è predisposto nell'ambito del piano regionale di cui all'art. 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 25 agosto 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 *luglio* 1977 (*atto n.* 602), *in data* 9 *gennaio* 1978 (*atto n.* 719) *e in data* 24 *luglio* 1978 (*atto n.* 918) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 24 *agosto* 1978.

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1978, n. 48.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, modificato dall'art. 5 della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7, è modificato come segue:

« La corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1 decorre per i consiglieri, dalla data della proclamazione; per il presidente della giunta regionale e per i membri della giunta dalla data delle rispettive elezioni.

Per il presidente del consiglio, per i membri dell'ufficio di presidenza, e per i presidenti e i vice presidenti delle commissioni consiliari permanenti, la corresponsione dell'indennità decorre dalla data dell'insediamento ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 25 agosto 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 25 *luglio* 1978 (*atto n.* 939) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 24 *agosto* 1978.

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1978, n. 49.

Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306: Costituzione ed incentivazione delle associazioni dei produttori zootecnici. Criteri per la determinazione del prezzo del latte alla produzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione favorisce, anche attraverso interventi incentivanti l'associazionismo e la cooperazione dei produttori agricoli, il miglioramento qualitativo, lo sviluppo della produzione zootecnica e adeguati livelli di reddito alle imprese agricole singole e associate.

In attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306, la presente legge determina i criteri per la formazione del prezzo di vendita del latte alla produzione di provenienza bovina e di ogni altra specie animale a qualunque uso destinato, in armonia con la programmazione regionale e nazionale.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli zootecnici coloro che possiedono i requisiti di cui allo art. 4 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Art. 3.

Ai fini del riconoscimento sono considerate associazioni di produttori zootecnici quelle che abbiano i requisiti di cui allo art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, che abbiano almeno 100 associati e la disponibilità annua di almeno 80.000 q.li di latte.

Le associazioni debbono altresì essere regolate da statuti che favoriscano una attività coerente con i programmi regionali di sviluppo e gli obiettivi socio-economici della programmazione regionale.

Gli statuti debbono essere conformi all'art. 2 della legge n. 306 e debbono anche prevedere la possibilità di presentazione di più liste dei candidati e la ripartizione dei seggi negli organi direttivi col sistema proporzionale.

Possono essere riconosciute anche le cooperative agricole zootecniche di produzione e trasformazione del latte e loro consorzi, purchè posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

Le cooperative di cui al precedente comma che abbiano ottenuto il riconoscimento debbono mantenere la contabilità, per l'attività di associazione, separata da quella per l'attività di cooperazione.

Art. 4.

Le associazioni dei produttori agricoli zootecnici, oltre ai compiti previsti dall'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, possono:

stabilire collaborazioni con le associazioni provinciali degli allevatori dell'Umbria;

stipulare convenzioni e contratti con enti e con privati, utili al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 5.

La giunta regionale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e delle cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale e sentita la competente commissione consiliare, delibera sulle istanze di riconoscimento avanzate dalle associazioni dei produttori zootecnici in base ai criteri fissati dalla presente legge; provvede inoltre, nel caso vengano meno i requisiti stessi, a revocare il riconoscimento concesso con le modalità di cui sopra.

Il termine per proporre ricorso giurisdizionale avverso la deliberazione di cui al comma precedente decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto del presidente della regione con cui vengono esternate le dichiarazioni della giunta regionale.

Art. 6.

Le associazioni dei produttori zootecnici riconosciute possono ottenere aiuti previsti dalle leggi dello Stato e dalle leggi regionali e previsti dalla CEE al fine di migliorare la struttura produttiva e di commercializzazione dei prodotti zootecnici.

I contributi di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sono concessi dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Art. 7.

Le deliberazioni dell'assemblea delle associazioni di produttori zootecnici, che stabiliscono contributi a carico degli associati ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge n. 306/1975 sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale.

Art. 8.

Il comitato economico, di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e composto da due rappresentanti di ciascuna delle associazioni dei produttori zootecnici riconosciute ai sensi della presente legge.

Il comitato è assistito, con funzioni consultive, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designato dalle rispettive articolazioni regionali.

Il comitato dura in carica tre anni ed è presieduto da un componente del comitato stesso eletto nella prima riunione di ogni campagna lattiero-casearia.

Ai soli fini del coordinamento interno dei propri lavori il comitato nomina nel proprio seno un segretario.

Art. 9.

Ai fini della determinazione del prezzo del latte alla produzione lo standard merceologico minimo del latte a qualunque uso destinato e le maggiorazioni percentuali da applicare al prezzo base, per l'intero territorio regionale, sono determinati dall'allegata tabella *A*.

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione della presente legge l'annata lattiero-casearia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11.

I laboratori riconosciuti idonei dalla regione Umbria, agli effetti della determinazione delle caratteristiche del latte e dell'applicazione delle maggiorazioni percentuali, sono:

1) istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche con sede in Perugia;

2) laboratorio di igiene e profilassi di Perugia e Terni;

3) laboratori degli istituti della Università degli studi di Perugia;

4) laboratori delle associazioni provinciali degli allevatori e degli stabilimenti lattiero-caseari che abbiano struttura adeguata e personale abilitato e riconosciute idonee dalla giunta regionale a seguito di accordo tra le parti.

In caso di contestazione sarà riconosciuto valido il risultato ottenuto da uno dei sottoindicati laboratori, scelto concordemente tra le parti:

istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche con sede in Perugia, laboratori di igiene e profilassi di Perugia e Terni.

Le parti possono richiedere che il prelievo venga effettuato dal personale di fiducia dei predetti laboratori.

Art. 12.

Alle spese necessarie per l'espletamento delle analisi provvedono le parti, nella misura del 50 per cento ciascuna, per i normali controlli previsti dalla presente legge, a spese del richiedente, nel caso questo abbia mosso una contestazione verso la controparte.

Art. 13.

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono ritenuti validi i seguenti metodi di analisi:

1) *Sostanza grassa*:

Gerber;
Fotocolorimetrici;
Analizzatore a raggi infrarossi;
Nefelometrici.

2) *Proteine totali*:

Amido nero;
Arancio G;
Analizzatore a raggi infrarossi;
Kjeldhal.

Le analisi devono essere esperite con frequenza almeno mensile.

Nel caso di contestazione tra le parti, deve essere usata una apparecchiatura automatica che consenta la massima garanzia di risultato quale potrebbe essere una apparecchiatura a raggi infrarossi.

Art. 14.

In sede di formazione del bilancio pluriennale e dei bilanci annuali verranno determinati gli impegni di spesa per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 15.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si intendono richiamate le norme della legge 8 luglio 1975, n. 306.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 25 agosto 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 luglio 1978 (atto n. 967) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 agosto 1978.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1978, n. **50.**

Modificazioni al regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16, recante norme di esecuzione delle disposizioni sullo svolgimento dei concorsi di accesso alle qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, in conseguenza della entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 del regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16, è sostituito come segue:

« *Concorsi di ammissione*. — Entro il 31 marzo di ogni anno la giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna qualifica funzionale, nell'ambito dei posti vacanti e di quelli che si renderanno tali entro il 31 dicembre successivo, in ragione di collocamento a riposo d'ufficio.

Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

In caso di necessità dei diversi settori di attività, qualora non sia applicabile il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, così come risulta sostituito dall'art. 2 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19, possono essere messi a concorso anche i posti che si siano resi vacanti dopo il 31 marzo, per motivi diversi dal collocamento a riposo d'ufficio.

Per la copertura dei posti della prima, seconda e terza qualifica funzionale, determinati ai sensi del primo comma e riservati a soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria secondo la ripartizione per categorie di cui all'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, si provvede mediante procedimenti selettivi riservati alle singole categorie protette secondo le norme previste dal presente regolamento».

Art. 2.

L'art. 4 del regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16, è sostituito dal seguente:

«I candidati ai concorsi per la prima e seconda qualifica funzionale devono sostenere una prova attitudinale, da espletarsi anche sotto forma di una serie, unica per tutti i concorrenti, di tests ed un colloquio nelle materie indicate nell'allegata tabella *A*».

Art. 3.

L'art. 8 del regolamento 23 marzo 1976, n. 16, è sostituito come segue:

«*Adempimenti delle commissioni esaminatrici.* — Le commissioni esaminatrici, costituite nei modi indicati dall'art. 16 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, si insediano non oltre il 15° giorno successivo al termine previsto per la presentazione delle domande.

Nella prima seduta la commissione esaminatrice:

a) determina i criteri per la valutazione dei titoli, attribuendo ad essi il punteggio, entro i limiti di cui al terzo comma dell'art. 9 e della allegata tabella di valutazione dei titoli;

b) fissa i criteri e le modalità di svolgimento delle prove di esame.

Per la validità delle sedute della commissione esaminatrice è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri».

Art. 4.

L'art. 9 del regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16, è sostituito dai seguenti:

«Art. 9 - *Titoli valutabili.* — I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande indicato nel bando di concorso. I titoli che pervengono oltre il termine predetto non sono ammessi a valutazione.

Per i concorsi a posti delle qualifiche funzionali dalla terza alla sesta, sono valutati, sulla base dell'allegata tabella *B*/1, i seguenti titoli, fino ad un massimo di punti cinque:

a) titoli di servizio;

b) titoli di studio;

c) titoli di cultura, professionali o diversi da quelli indicati nelle categorie precedenti.

La valutazione dei titoli precede la prova orale.

Per i concorsi ai posti di prima e seconda qualifica funzionale sono valutati, a parità di merito dopo la prova attitudinale da espletarsi anche sotto forma di una serie, unica per tutti i concorrenti, di tests ed un colloquio, sulla base dell'allegata tabella *B*/2, i titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione risultante anche dalla iscrizione nelle liste di collocamento del candidato nonchè allo stato di occupazione del nucleo familiare.

Art. 9-*bis* - *Svolgimento delle prove d'esame e adempimenti della commissione.* — Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

Nello stesso giorno degli esami, la commissione esaminatrice formula tre temi per ciascuna prova scritta o pratica, depositandoli in un'urna dalla quale sarà estratto quello da svolgersi.

Per ciascuna prova scritta o pratica o attitudinale sarà assegnato il tempo ritenuto necessario, in relazione alla sua complessità e specificità, dalla commissione. La durata di ciascuna prova non potrà, comunque, superare le otto ore.

Scaduto il tempo assegnato i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Ai candidati viene data comunicazione dell'ammissione o meno alla prova orale o al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nella prova attitudinale e in ciascuna delle prove scritte e pratiche.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale o al colloquio la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno dell'aula ove si svolge l'esame ovvero all'albo della presidenza della giunta regionale.

Art. 9-*ter* - *Punteggi delle prove e determinazione del voto finale.* — La commissione attribuisce ad ogni prova il punteggio da 1 a 10.

Sono ammessi al colloquio richiesto per i posti della prima e seconda qualifica i concorrenti che abbiano conseguito nella prova attitudinale la votazione di almeno sette decimi.

Sono ammessi alla prova orale richiesta per i posti delle altre qualifiche i concorrenti che abbiano conseguito nelle prove scritte e pratiche una votazione media di almeno sette decimi, con non meno di sei nelle singole prove.

Il colloquio o la prova orale non si intende superata se il candidato non consegue in essa una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva per i concorsi a posti dalla terza alla sesta qualifica è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media riportata nelle prove scritte e pratiche e il voto ottenuto nella prova orale.

Per i concorsi ai posti di prima e seconda qualifica funzionale la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella prova attitudinale e quello ottenuto nella prova orale.

La valutazione comparativa dei candidati, a parità di merito dopo la prova attitudinale e il colloquio, è effettuata sulla base dei titoli di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19».

Art. 5.

L'art. 12 del regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche».

Art. 6.

La tabella delle materie sulle quali possono vertere le prove d'esame allegate al regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16, assume la denominazione di tabella *A*.

Le declaratorie relative alle materie d'esame per i concorsi a posti delle qualifiche seconda e prima sono sostituite dalle seguenti:

SECONDA QUALIFICA

Commesso:

Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e delle attribuzioni dei servizi esecutivi, con particolare riguardo alle mansioni proprie del commesso; stato giuridico dei dipendenti regionali; nozioni di geografia regionale (Umbria); cultura generale.

Magazziniere:

Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e delle attribuzioni dei servizi esecutivi, con particolare riguardo alle mansioni proprie del magazziniere; tecnica di magazzino; stato giuridico dei dipendenti regionali; nozioni di geografia regionale (Umbria); cultura generale.

Operatore:

Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e del mestiere per il quale viene bandito il concorso (operaio qualificato, forestale, agricolo, ecc.); stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.

PRIMA QUALIFICA

Adetto alle pulizie:

Conoscenza degli elementi della organizzazione amministrativa della Regione e del mestiere; stato giuridico dei dipendenti regionali.

Custode:

Conoscenza degli elementi della organizzazione amministrativa della Regione e del mestiere; stato giuridico dei dipendenti regionali.

Tabella B/1

VALUTAZIONE DEI TITOLI

1) *Concorsi a posti delle qualifiche terza, quarta, quinta e sesta.*

Sono valutabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 del regolamento, i seguenti titoli:

a) *titoli di servizio*: intendendosi per essi quelli attinenti al lavoro comunque prestato in carriera o qualifica o mansioni, corrispondenti o propedeutiche rispetto a quelle del posto messo a concorso.

Il servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 80 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, sarà valutato fino ad un massimo di cinque anni.

Al fine della determinazione del punteggio verrà conteggiato 1/60 del quorum che sarà assegnato ai titoli di servizio per ogni mese di lavoro o frazione superiore a quindici giorni.

Sarà considerata idonea documentazione del titolo di servizio il certificato rilasciato dal capo dell'amministrazione competente, dal quale risulti sia la carriera o la qualifica o le mansioni del concorrente sia il periodo di lavoro, sempre che ove si tratti di mansioni, il certificato faccia espresso riferimento ad un atto deliberativo di conferimento delle mansioni, corrispondenti alla carriera o alla qualifica;

b) *titoli di studio*: intendendosi per essi i titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso, quelli superiori al titolo di studio minimo per l'accesso al concorso ovvero diplomi di specializzazione o abilitazione professionale post-universitaria ovvero un secondo diploma di laurea, oltre quello richiesto per l'ammissione, se equipollente o, comunque, attinente alla professionalità propria del posto messo a concorso.

Il possesso del titolo dichiarato si documenta solo con l'esibizione, avvenuta nei termini prescritti dal bando di concorso, del diploma originale del titolo di studio conseguito o di copia di esso autenticata ai sensi di legge;

c) *titoli di cultura o diversi dalle altre categorie*: sono valutabili in questa categoria i titoli relativi a:

1) pubblicazioni originali riguardanti materie attinenti alla professionalità richiesta dal posto messo a concorso;

2) incarichi professionali conferiti da enti pubblici;

3) idoneità conseguite in concorsi presso pubbliche amministrazioni in carriera o qualifica corrispondente o equipollente o superiore a quella del posto messo a concorso;

4) i titoli di qualifica corrispondente a quella richiesta dal posto messo a concorso;

5) titoli conseguiti in corsi, con esami finali, di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, riconosciuti o autorizzati dalla competente autorità scolastica, per qualifiche equiparabili a quelle per cui si concorre o superiori, e per un numero di corsi non superiori a quattro.

Per le singole categorie, in relazione alla qualità e alla specificità del posto messo a concorso, la commissione d'esame attribuisce i punteggi, entro i limiti sottoindicati:

a) *titoli di servizio*: punteggio massimo 3,00.

1) servizio prestato in carriera o qualifica o mansioni corrispondenti fino a un massimo di punti 3,00 da assegnare in ragione di 1/60 per ogni mese di servizio, e cioè 0,05 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;

2) servizio prestato in carriera o qualifica o mansioni propedeutiche (immediatamente inferiori) rispetto a quelle del posto messo a concorso: fino a un massimo di punti 1,50 in ragione di 1/60 per ogni mese di servizio e cioè 0,025 al mese o frazione di mese superiore a quindici giorni;

b) *titoli di studio*:

1) per i posti delle qualifiche funzionali quinta o sesta: per il titolo minimo conseguito con un punteggio di almeno 9/10 punti 0,30; per i titoli aggiuntivi fino ad un massimo di 0,70;

2) per i posti delle qualifiche funzionali terza e quarta: per il titolo minimo conseguito con un punteggio di almeno 8/10 o con la qualifica di distinto o equiparabile punti 0,30; per i titoli aggiuntivi per un massimo fino a 0,70.

c) *titoli di cultura o diversi da quelli delle altre categorie*:

1) per i posti delle qualifiche funzionali quinta e sesta: massimo punti 1;

2) per i posti delle qualifiche funzionali terza e quarta: massimo punti 1.

Tabella B/2

CONCORSI A POSTI DELLE QUALIFICHE PRIMA E SECONDA

Sono valutabili, ai fini della valutazione comparativa di cui al terzo comma dell'art. 9 del regolamento regionale n. 16/76, aggiunto dall'art. 4 del presente regolamento, esclusivamente i seguenti titoli da valutare a parità di merito dopo la prova attitudinale ed il colloquio:

a) *carico familiare*. Il punteggio è attribuito sulla base delle norme che regolano il diritto teorico al percepimento degli assegni familiari secondo le norme INPS ed è graduato secondo l'obbligo di prestare gli alimenti in base alle norme del codice civile:

coniuge	punti	1,00
figli (legittimi, naturali e adottivi) ciascuno	»	0,80
altri familiari (limitatamente ai genitori, fratelli e sorelle, nipoti orfani di entrambi i genitori ed affiliati) ciascuno	»	0,40

b) *reddito familiare*. Il punteggio è attribuito sulla base di idonea documentazione degli uffici finanziari statali, accompagnata dallo stato di famiglia.

Al candidato il cui reddito familiare non superi lire 1.800.000 vengono attribuiti punti 2,50

Tale punteggio verrà ridotto di punti 0,10 per ogni 100.000 lire di reddito o frazione superiore a lire 50.000. I redditi pari o superiori a lire 4.300.000, pertanto, non riceveranno alcun punteggio.

La giunta regionale adegua, con propria deliberazione da adottare entro il mese di gennaio di ciascun anno, i predetti massimali, in relazione all'indice rilevato per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per i dipendenti statali;

c) *stato di occupazione*. Il punteggio è attribuito sulla base di idonea documentazione rilasciata dalle sezioni comunali di collocamento o certificazioni equipollenti.

1) *stato di disoccupazione del candidato*:

alla data di scadenza del bando punti 0,10

per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di disoccupazione anteriore alla data di indizione del concorso, limitatamente ad un anno, fino ad un punteggio massimo di 1,20 » 0,10

2) *stato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare*:

per ogni componente disoccupato alla data di indizione del concorso punti 0,05

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 25 agosto 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 luglio 1978 (atto n. 966) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 agosto 1978.

(7363)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782800)